# REPUBBLICA ITALIANA



# **DELLA REGIONE PUGLIA**

Anno XXXVIII BARI, 20 MAGGIO 2008 N. **79** 



Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti di Organi monocratici regionali

#### Il Bollettino Ufficilale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

#### Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- 1) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

#### Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regioanle;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- 1) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

#### INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

#### **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno vlidità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

# SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

#### PARTE SECONDA

## Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 21 marzo 2008. n. 181

POR Puglia 2000/2006 - Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" - Azione 3b ed Azione 5. Annualità 2005-2006 PIS 14 Progetto Integrato Settoriale "Turismo Cultura - Ambiente nel Territorio del Sud Salento - Comune di Salve (Le) Capofila. Utilizzo di economia pari a euro 2.500.000,00 rivenienti da ribassi d'asta.

pag. 9641

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 26 marzo 2008, n. 186

Procedura di V.I.A. - Apertura nuova cava di calcare in blocchi. Località "Casa Rossa" di Trani. Proponente: Marmi Tre Esse s.a.s.

pag. 9645

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 26 marzo 2008, n. 187

Progetto di coltivazione di una cava di calcarenite e calcare in località "Contrada Coltella" agro di Torre S. Susanna. Proponente: Salinaro Giuseppe.

pag. 9647

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 26 marzo 2008, n. 188

Richiesta di procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Progetto di ampliamento di cava di calcare in località Parco di Gallo - Comune di Ruvo di Puglia. Committente: Ditta Colbeton s.n.c.

pag. 9648

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 1 aprile 2008, n. 192

POR Puglia 2000/2006 - Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" - Disciplina dei rapporti tra Regione Puglia ed Enti locali attuatori per l'utilizzo dei fondi P.O.R. Integrazione.

pag. 9651

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 1 aprile 2008, n. 193

Richiesta di proroga del parere favorevole con Determinazione Dirigenziale n. 323 del 22.07.05 - Coltivazione cava di calcarenite. Località "Masseria Vecchia" dei Comuni di Parabita e Tuglie. Ditta F.lli Fasano G. & C. s.n.c.

pag. 9653

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 1 aprile 2008, n. 194

Procedura di V.I.A. - Progetto per la coltivazione di una cava nel comune di Bitonto, Foglio 118, particelle nn. 3-4-9-59. Proponente: Ditta Estra.Service s.r.l.

pag. 9654

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 1 aprile 2008, n. 195

Ampliamento di una cava di calcarenite in località "Era" del comune di Montemesola (Ta) - Foglio 17, particelle 40-45.- Ditta De Rubertis Antonio s.r.l.

pag. 9655

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 1 aprile 2008, n. 196

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità Impatto Ambientale - Realizzazione di un parco eolico nel comune di Torremaggiore (Fg) - Proponente: Ge.Co. Italia S.r.I.

pag. 9658

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA I aprile 2008, n. 197

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Progetto di ampliamento di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non pericolosi e nuovo impianto di depurazione per il trattamento di acque di rifiuto di origine industriale - Comune di Bitonto (Ba) -Proponente: A. Capasso & C. S.r.I.

pag. 9663

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 1 aprile 2008, n. 198

Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza - Sistemazioni agrarie e idraulico forestali estensive per la difesa del suolo - PIT 10 - P.O.R. Misura 1.4 - Comune di Faeto (Fg) -Proponente: Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali.

pag. 9666

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 1 aprile 2008. n. 199

L.R. n. 11/01 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Progetto definitivo relativo alla realizzazione della strada regionale n. 8 - I lotto - Comuni di Lecce, Lizzanello, Melendugno, Vernole - Proponente: Regione Puglia - Assessorato alle Opere pubbliche - Settore Lavori Pubblici.

pag. 9668

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 1 aprile 2008, n. 200

L.R. n. 11/01 - Proroga procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Progetto di completamento dell'impianto complesso per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti urbani e assimilati di titolarità pubblica, a servizio dell'ATO Fg/4, in località Forcone di Cafiero - Comune di Cerignola (Fg) - Proponente: S.I.A. Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino Fg/4 a r.I.

pag. 9672

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 1 aprile 2008, n. 201

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Progetto di variante al parco eolico da realizzarsi nel comune di Nociglia (Le) - Proponente: Eolica Energia S.r.I.

pag. 9673

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 1 aprile 2008, n. 202

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Progetto per ammodernamento e messa in sicurezza del tronco stradale fra i comuni di San Severo e Lucerà (S.P. n. 109), dal Km 9+300 al Km 19+200 - Proponente: Provincia di Foggia.

pag. 9677

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 3 aprile 2008, n. 203

POR Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 " Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali" - Disciplina dei rapporti tra Regione Puglia ed Enti locali attuatori per l'utilizzo dei fondi P.O.R. Integrazione.

pag. 9679

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 9 aprile 2008, n. 206

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel comune di Rocchetta Sant'Antonio (Fg), località S. Lorenzo - Cantoniera - Proponente: Edison Energie Speciali s.p.a.

pag. 9681

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 9 aprile 2008, n. 207

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel comune di Rocchetta Sant'Antonio (Fg), località Serra Mezzana - Proponente: Edison Energie Speciali s.p.a.

pag. 9686

#### PARTE SECONDA

### Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 marzo 2008, n. 181

POR Puglia 2000/2006 - Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" - Azione 3b ed Azione 5. Annualità 2005-2006 PIS 14 Progetto Integrato Settoriale "Turismo - Cultura - Ambiente nel Territorio del Sud Salento - Comune di Salve (Le) Capofila. Utilizzo di economia pari a euro 2.500.000,00 rivenienti da ribassi d'asta.

L'anno 2008 addi 21 del mese di aprile in Modugno (BA), presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore Ing. Antonello Antonicelli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 – Geom. Francesco De Finis, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell'8.8.2000 n. C (2000) n. 2349;

VISTA la D.G.R. n°1697 dell'11/12/2000 con la quale è stato approvato il il CdP al POR e approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con modifica in sede di Comitato di Sorveglianza del 02/12/2004;

VISTA la legge regionale 25 settembre 2000, n°13 "Procedure per l'attivazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2000 – 2006" e s.m. ed int.;

VISTO che con DGR n°1589 del 15/11/2005 è stato approvato il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e gli Enti Beneficiari degli interventi ammessi a finanziamento;

VISTO che, in relazione alla Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità del-

l'ambiente nelle aree urbane" Azioni 1, 3a, 3b, 4a, 4b, 5 e Proposte integrate, il Complemento di Programma ha previsto la definizione e pubblicazione dei relativi bandi e i criteri di selezione successivamente alla pubblicazione dello stesso C.d.P.;

VISTO il bando per il finanziamento di singoli progetti di proposte integrate e PIS 11 – 12 – 13 – 14 e 15 relative alla Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" approvato con D.G.R. n°738 del 15/06/2005, al fine di favorire l'attuazione della Misura, così come rimodulato dal C.d.S. in data 02/02/2004;

VISTO l'art. 27 comma 2 TITOLO V della l.r. 23/09/2000, n°13 "Disposizioni per l'attuazione del POR Puglia 2000 – 2006" che fissa, tra l'altro, i termini per la presentazione delle istanze di finanziamento da parte dei soggetti attuatori, individuati nelle schede di Misura del CdP;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 1023 del 21/07/2005 di approvazione del Bando della Misura 5.2 con Rettifica e Integrazione alla D.G.R. n°738 del 15/06/2005, con la quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle istanze di accesso ai fondi comunitari relativi alla misura 5.2 – "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" da parte dei Comuni singoli con popolazione superiore a 30.000 abitanti (esclusi i Comuni capoluoghi di Provincia già beneficiari della Misura 5.1) o comuni confinanti Associati nelle forme di cui al Titolo II Cap. V – D.lgs 267 del 18/08/2000 (T.U.E.E.L.L.) art. 32 e PIS;

CONSIDERATO che per il finanziamento delle istanze della Misura 5.2 si è fatto fronte con le risorse previste per l'annualità 2005-2006;

CONSIDERATO che per l'annualità 2005-2006 le risorse complessive disponibili ammontano a 81,5 Meuro di cui 34 Meuro riservati agli interventi PIS;

CONSIDERATO che le specifiche graduatorie

riservate ai PIS, sono state definite a seguito di intese con i Responsabili degli stessi PIS e con l'Autorità di Gestione del POR Puglia;

VISTA la nota del Settore Ecologia prot. n. 2377 del 7/02/2008 con la quale, nell'intesa assunta di approvazione del PIS 14 Progetto Integrato Settoriale "Turismo – Cultura – Ambiente nel Territorio del Sud Salento, viene indicata al Comune di Salve (Le) – Capofila dello stesso PIS 14, la possibilità in presenze di specifiche condizioni di utilizzare economie rivenienti dall'attuazione la misura 5.2, per un importo massimo di euro 2.500.000,00 per finanziare pro-quota della seconda proposta di interventi a suo tempo presentata dallo stesso Comune di Salve (Le) – Capofila;

IN RISCONTRO alla citata nota n.2377 del 7/02/2008, il Comune di Salve (Le) ha trasmesso con nota del 20/02/2008 prot. n. 1894, acclarata al protocollo d'Ufficio in data 21/02/2008 prot. n. 3676, n. 41 progetti esecutivi dell'importo totale di euro 2.500.000,00, ripartito per Comune secondo gli importi che risultano dall'elenco di seguito riportato, corredati dei relativi provvedimenti di approvazione e dei cronoprogrammi, oltre all'impegno da parte dei Comuni del completamento delle opere nel caso di mancato rispetto delle scadenze temporali di validità del POR 2000-2006;

VISTO l'elenco dei Comuni beneficiari del finanziamento così riportati:

N.° ordine	COMUNI	AZIONE	IMPORTO
		_	FINANZIATO €
1	Alezio	5	83.000
2	Alliste	3b	62.250
3	Andrano	5	41.500
4	Aradeo	5	103.750
5	Bagnolo del S.	5	41.500
6	Botrugno	5	41.500
7	Carpignano S.	5	41.500
8	Casarano	5	83.000
9	Castrignano dei Greci	5	41.500
10	Collepasso	5	83.000
11	Cursi	5	41.500
12	Cutrofiano	5	62.250
13	Giuggianello	5	20.750
14	Giurdignano	5 5	41.500
15	Maglie	5	83.000
16	Matino	5	103.750
17	Melissano	5	62.250
18	Melpignano	5	20.750
19	Miggiano	5	62.250
20	Minervino di L.	5	62.250
21	Montesano S.	5	41.500
22	Muro Leccese	5	41.500
23	Neviano		41.500
24	Otranto	5 5	62.250
25	Parabita	5	83.000
26	Poggiardo	5	83.000
27	Presicce	5	62.250
28	Racale	5	83.000
29	Ruffano	3b	41.500
30	Salve	5	155.250
31	San Cassiano	5	103.750
32	Sannicola	3b	83.000
33	Scorrano	5	41.500
34	Specchia	3b	20.750
35	*	5	41.500
36	Supersano Taurisano	5	103.750
37		5	62.250
	Triggiano	5	
38	Tricase	5	41.500
39	Tuglie		41.500
40	Ugento	5	41.500
41	Uggiano La Chiesa	5	41.500
	TOTALE		€ 2.500.000,00

VISTO il nulla osta all'utilizzazione di parte delle economie della misura 5.2 per finanziare pro-quota il secondo elenco di interventi del PIS 14 al Comune di Salve (Le) – Capofila rappresentante dei Comuni Associati del Sud Salento;, riferiti alla stessa misura, rilasciato dall'Autorità di Gestione POR 2000-2006 prot. n.1440/PRG del 3 marzo 2008;

RITENUTO pertanto di dover approvare a seguito dell'istruttoria operata dal Responsabile di Misura, i progetti compresi nella seconda proposta Progetto degli interventi del PIS 14 attinente alla misura 5.2, Azione 3b e Azione 5 per le annualità 2005 – 2006 accogliendo n°41 interventi di cui all'Elenco su riporato interessati alla Misura 5.2. PIS 14 – del SUD SALENTO – Comune di SALVE (LE) Capofila;

RITENUTO di dover procedere, sulla base dell' istruttoria espletata e nel limite delle economie rivenienti da ribassi d'asta della misura 5.2 per le annualità 2005 – 2006 disponibili che ammontano a euro 2.500.000,00, all'ammissione a finanziamento dei n. 41 interventi per un importo complessivo di euro 2.500.000,00 di cui n. 4 ricadenti in Azione 3b e n. 37 ricadenti in Azione 5, per i quali è possibile assicurare, con i fondi rivenienti da ribassi d'asta della misura 5.2, in modo da garantire la realizzazione degli stessi;

VISTE le D.D. n° 420 del 19/09/2006 e n. 560 del 27/11/2006 con le quali si è provveduto ad impegnare le risorse finanziarie disponibili per la complessiva attuazione della Misura 5.2, per un importo pari a euro 81.672.016,60 comprensivo della somma di euro 34.000.000,00 assegnate ai PIS 11 – 12 – 13 – 14 e 15;

CONSIDERATO che in applicazione della Legge Regionale sulle procedure di attuazione del Programma operativo della Regione Puglia 2000 – 2006, il finanziamento è assentito per gli interventi inclusi nel PIS n° 14 fino ad esaurimento delle risorse iscritte nel Bilancio Regionale di tutte le annualità 2000 – 2006;

#### VERIFICATO che:

Il presente provvedimento non comporta Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/01

# IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi:

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

#### **DETERMINA**

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- 2. Ai sensi dell'art. 27 comma 6 della L.R. 25.9.2000, n. 13 sono ammessi a finanziamento nell'ambito della Misura 5.2 gli interventi dei comuni inseriti nel PIS 14 del SUD SALENTO Comune di SALVE (LE) Capofila, di cui all'Elenco su citato che qui s'intende integralmente e ammettere a finanziamento n. 41 interventi per un importo complessivo di euro 2.500.000,00 rivenienti da economie di ribasso d'asta di cui n. 4 ricadenti in Azione 3b e n. 37 ricadenti in Azione 5, per l'annualità 2005-2006;
- 3. Sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile di Misura 5.2, nel rispetto delle modalità di cui in premessa sono ammessi a finanziamento su un importo disponibile riveniente da economie a ribasso d'asta al PIS 14 di euro 2.500.000,00 gli interventi di cui all'Elenco in narrativa riportato, per un importo complessivo di euro 2.500.000,00, a fronte dell'impegno assunto con D.D. n°420 del 19/09/2006 e D.D. n. 560 del 27/11/2006;
- 4. I soggetti attuatori degli interventi ammessi a finanziamento provvederanno ad iscriversi nel Sistema Informatico MIRWEB e a inseri-

re i dati relativi al Progetto finanziato. Devono inoltrare alla Regione Puglia Assessorato Ecologia - Settore Ecologia, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena revoca del finanziamento, la nomina del Responsabile Procedimento, il disciplinare tecnico regolante i rapporti tra lo stesso e il Responsabile di Misura approvato con D.G.R. n°1589 del 15/11/2005, nonché gli atti relativi all'approvazione del progetto esecutivo, redatto ai sensi (dell'ex art.16 della 109/94) del D.Lgs. n°163/06 e L.R. n°13/01 e succ. modifiche ed integrazioni, ovvero gli atti relativi all'avvio delle procedure di gara ai sensi delle normative vigenti, per l'affidamento dei lavori e delle attività o per servizi e/o l'acquisizione delle attrezzature ovvero di dichiarazione di avvio diretto delle attività:

- Ai sensi del comma 3 dell'art.31 della L.R. n°13/2000 i finanziamenti concessi ai sensi del presente provvedimento sono ridotti delle somme rivenienti da economie conseguite a seguito dell'espletamento delle gare d'appalto;
- 6. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- 7. Il presente provvedimento è notificato all'Area delle Politiche Comunitarie, alla Segreteria della Presidenza della Regione Puglia, nonché agli Enti Beneficiari del Finanziamento POR.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Ing. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 marzo 2008, n. 186

Procedura di V.I.A. - Apertura nuova cava di calcare in blocchi. Località "Casa Rossa" di Trani. Proponente: Marmi Tre Esse s.a.s.

L'anno 2008 addì 26 del mese di marzo in Modugno, presso il Settore Ecologia,

#### IL DIRIGENTE

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 288 del 13.01.06 la Ditta Marmi Tre Esse s.a.s., con sede ad Andria (BA) in Via Pasubio n. 36, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA riguardanti l'apertura di una nuova cava di calcare in blocchi sita in loc. "Casa Rossa" dell'agro di Trani contraddistinta nel NCT al Fg. 52, particelle 122 e 123;
- con nota prot. n. 623 del 24.01.06 si invitava la ditta a trasmettere copia del SIA e del progetto su supporto informatico, ad effettuare le pubblicazioni di rito ed a trasmettere copia di tutta la documentazione alle altre Amministrazione interessate e si invitava queste ultime ad esprimere proprio parere in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. 4516 del 30.03.06, trasmetteva copie delle avvenute pubblicazioni su quotidiano locale, nazionale e sul BURP;
- con nota prot. n. 1563 del 25.01.07 si sollecitava la ditta a trasmettere copia del SIA e del progetto su supporto informatico, ed a trasmettere copia di tutta la documentazione alle altre Amministrazione interessate;
- con nota acquisita al prot. n. 2633 del 15.02.07 la ditta inviava copia del SIA e del progetto su supporto informatico, e copie delle avvenute trasmissioni alle altre Amministrazione interessate:
- con nota prot. 11245 del 05.07.07, quest'ufficio, sentito il Comitato V.I.A. nella seduta del 25.06.2007, chiedeva alla ditta chiarimenti ed integrazioni relativi all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 1198 del 24.01.08 la ditta trasmetteva i chiarimenti e le integrazioni richieste da quest'ufficio;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 05.03.2008, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue:

<<....omissis..... Valutazione di progetto di coltivazione di cava su terreno di proprietà della Ditta Marmi Tre Esse s.a.s. Trani corrispondente alle part.n.122 e 123 del f.m. 52 –territorio di Trani loc. Casa Rossa per un'estensione di ha 1.07.

Trattasi di apertura di nuova cava per coltivazione della così detta "pietra di Trani",in contiguità e continuità con altre e vaste aree di coltivazione mineraria. (Vedere ortofoto allegata al Sia).

L'area è a circa 89-82 sul 1.m. con falda carsica a circa 70 mt di profondità dal piano campagna.

Il proponente ha chiarito che i mezzi di coltivazione saranno esclusivamente meccanici a seguito della richiesta del Comitato di adeguamento degli stessi per la presenza di traliccio/ elettrodotto dell'Enel nell'area sarà inoltre assicurata un'area di franco intorno allo stesso di 20mtx20 mt.

Il Prae 2000/2006/2007 prevede nel territorio di Trani un bacino estrattivo di piano particolareggiato 1a/ BPP per la coltivazione di pietre ornamentali: l'area dei terreni da coltivare è inclusa in questo bacino estrattivo.

L'area è inoltre in ATE E di valore normaledestinazione rurale - e non sottoposto a particolari regimi di tutela dal PUTT/p.

Non vi sono altri particolari vincoli: l'area è già ampiamente interessata da attività estrattive che ne hanno modificato irreversibilmente l'assetto geomorfologico.

Sostanzialmente l'attività del proponente è consentita perché trattasi di coltivazione di materiale lapideo di tipo ornamentale.

Pertanto la VIA è favorevole con le seguenti prescrizioni:

- a) esclusione di esplosivo nella coltivazione mineraria delle part n.122 e 123 del f.m. 52 -territorio di Trani loc. Casa Rossa ,finalizzata all'estrazione di pietra ornamentale detta "Pietra di Trani";
- b) attenersi ai limiti di rispetto dal traliccio/elettrodotto Enel (superficie 20mt x 20 mt dalla base dello stesso traliccio);
- c) mantenere il ciglio di cava alle distanze previste dalle proprietà di terzi (3 mt);

- d) adottare opportune strategie al fine di incidere in maniera minimale sul traffico veicolare civile della strada provinciale n.130 Trani -Andria e Bisceglie - Andria, per il trasporto del materiale estratto,
- e) durata della coltivazione non superiore a 10 anni;
- f) recupero degli alberi di ulivo espiantati (almeno i più vetusti);
- g) dare piena attuazione a tutte le misure previste nell'integrazioni inviate dalla stessa Ditta nel novembre 2007 ed in particolare l'assicurazione dei livelli occupazionali ed il recupero ambientale;...... omissis>>.
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

#### DETERMINA

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 05.03.2008 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA con prescrizioni al progetto e SIA proposto dalla Ditta Marmi Tre Esse s.a.s., con sede ad Andria (BA) in Via Pasubio n. 36, riguardanti l'apertura di una nuova cava di calcare in blocchi sita in loc. "Casa Rossa" dell'agro di Trani contraddistinta nel NCT al Fg. 52, particelle 122 e 123;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acqui-

sizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Trani;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 marzo 2008, n. 187

Progetto di coltivazione di una cava di calcarenite e calcare in località "Contrada Coltella" agro di Torre S. Susanna. Proponente: Salinaro Giuseppe.

L'anno 2008 addì 2 del mese di marzo in Modugno, presso il Settore Ecologia, il

#### **DIRIGENTE**

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 8155 del 22.05.07 la Ditta Salinaro Giuseppe, con sede ad Erchie (BR) in Via Monte Grappa n. 26, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA riguardanti la coltivazione di una cava di calcareniti e calcare sita in loc. "C.da Coltella" dell'agro di Torre Santa Susanna contraddistinta nel NCT al Fg. 472, particelle 43-33-67-41;
- con nota prot. n. 8634 del 29.05.07 si invitava la ditta ad effettuare le pubblicazioni di rito ed a trasmettere copia di tutta la documentazione alle altre Amministrazione interessate e si invitava queste ultime ad esprimere proprio parere in merito all'intervento proposto;

- con nota acquisita al prot. 13063 del 09.08.07, trasmetteva copie delle avvenute pubblicazioni su quotidiano locale, nazionale e sul BURP;
- con nota acquisita al prot. n. 15538 del 09.10.07 la ditta trasmetteva integrazioni e chiarimenti alla documentazione già presentata,
- con nota prot. n. 889 del 21.01.08, quest'ufficio, sentito il Comitato V.I.A. nella seduta del 18.12.2007, chiedeva alla ditta alcune integrazioni relativi all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 1169 del 23.01.08 la ditta trasmetteva parte delle integrazioni richieste da quest'ufficio;
- con nota acquisita al prot. n. 2270 del 06.02.08
   la ditta trasmetteva ulteriori integrazioni a completamento di quanto richiesto da quest'ufficio;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 05.03.2008, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue: <<....omissis..... In seguito alle osservazioni del Comitato, con nota del 21.01.08 del Settore Ecologia sono state richieste integrazioni circa:

- l'impiego di esplosivo per la coltivazione del calcare con valutazione delle relative vibrazioni;
- 2) in piano per la pulizia/bonifica preliminare dell'area in oggetto.

Viste le integrazioni fornite dalla Ditta in merito alla "valutazione delle vibrazioni indotte dall'attività estrattiva " ed alla specificazione che è prevista "l'attività di pulizia dei residui di taglio della calcarenite di oltre 30 anni e non già pulizia da rifiuti".

Considerato che il sito non è interessato da vincoli paesaggistici, ambientali e idrogeologici, e ricade in ATE "E" del PUTT/P. Considerate, altresì, le misure di mitigazione previste.

Il Comitato di VIA esprime parere favorevole al progetto di coltivazione in oggetto...omissis....>>.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate diretti-

ve per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

#### DETERMINA

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 05.03.2008 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA al progetto e SIA proposto dalla Ditta Salinaro Giuseppe, con sede ad Erchie (BR) in Via Monte Grappa n. 26, riguardanti la coltivazione di una cava di calcareniti e calcare sita in loc. "C.da Coltella" dell'agro di Torre Santa Susanna contraddistinta nel NCT al Fg. 472, particelle 43-33-67-41;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Brindisi ed al Comune di Torre Santa Susanna;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA Ing. Antoniello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SET-TORE ECOLOGIA 26 marzo 2008, n. 188

Richiesta di procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Progetto di ampliamento di cava di calcare in località Parco di Gallo - Comune di Ruvo di Puglia. Committente: Ditta Colbeton s.n.c.

L'anno 2008 addì 2 del mese di marzo in Modugno, presso il Settore Ecologia, il

#### DIRIGENTE

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 5077 del 11.04.06 la Ditta Colbeton S.n.c., con sede a Ruvo di Puglia, in Via De Petris n. 13, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA per la prosecuzione e l'ampliamento di una cava di calcare in località "Parco di Gallo"in agro di Ruvo di Puglia (BA), contraddistinta nel NCT al Fg. 16 p.lle 4-5-259-260-261-262-263-83 e Fg 10 p.lle 185 e 186 (prosecuzione) e Fg 10 p.lle 55-114-116-134-135-136-137-140-143-144-152-160-161-174-185-186-187, Fg 11 p.lla 20 e fg 16 p.lle 88-13-16-70-72-626-627-628-629-630-631 (ampliamento);
- con nota acquisita al prot. 6217 del 17.05.06 la ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia e sui quotidiani locale e nazionale come per legge;
- con nota prot. n. 6737 del 29.05.06 si invitava la stessa ditta a depositare copia di tutta la documentazione, anche, presso le altre Amministrazione interessate dalla procedura (Comune e Provincia) compreso copia delle pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio;
- con nota acquisita al prot. 13545 del 15.11.06 i sig.ri Montaruli Maria, Columella Paolo e Columella Enzo chiedono a quest'ufficio l'accesso agli atti;

- con nota prot. 13691 del 20.11.06 quest'ufficio comunica la piena disponibilità per ogni consultazione ed informazione;
- con nota acquisita al prot. 14665 del 11.12.06 i sig.ri Montaruli Maria, Columella Paolo e Columella Enzo inviano osservazioni e documentazioni in relazione alle "non autorizzazioni" in possesso della Ditta Colbeton alla prosecuzione dei lavori di coltivazione in quanto risulta la sospensione dei lavori da parte del Settore Attività Estrattive della Regione Puglia;
- con nota acquisita al prot. 1731 del 30.01.07 il comune di Ruvo di Puglia esprimeva parere contrario all'ampliamento della cava in direzione centro abitato e favorevole con prescrizioni all'ampliamento in direzione nord;
- con nota acquisita al prot. 2022 del 06.02.07 la ditta inviava precisazioni relative alle p.lle interessate dalla procedura in oggetto;
- con nota acquisita al prot. 2618 del 14.02.07 perveniva petizione contro la proposta progettuale in oggetto;
- con nota acquisita al prot. 2628 del 15.02.07 la ditta inviava esplicita richiesta di inserimento delle p.lle 1 e 186 del fg 16, erroneamente non riportate nell'istanza, ma presenti nel progetto di coltivazione e ripristino;
- con nota acquisita al prot. 2637 del 15.02.07 lo studio legale Chiarello diffidava quest'ufficio a sospendere la procedura di VIA in quanto le p.lle menzionate nell'istanza erano in parte non esatte;
- con note acquisite ai prot. 2075 del 08.02.07 e
   3169 del 21.02.07 la ditta trasmetteva nuove pubblicazioni dove elencava l'esatta numerazione delle p.lle interessate sia dalla prosecuzione che dall'ampliamento;
- con nota acquisita al prot. 2699 del 15.02.07 il Circolo LEGAMBIENTE di Terlizzi invia osservazioni avverse al progetto;
- con nota prot. 4502 del 16.03.07 quest'ufficio trasmetteva alla ditta le osservazioni avverse di LEGAMBIENTE;
- con nota acquisita al prot. 4485 del 16.03.07 perveniva ulteriore petizione contro la proposta progettuale in oggetto;
- con nota acquisita al prot. 4497 del 16.03.07 la

- ditta inviava esplicita richiesta di inserimento della p.lla 83 del fg 16, erroneamente inserita in quelle già autorizzate e quindi facente parte nell'istanza, della richieste di prosecuzione anziché dell'ampliamento;
- con nota acquisita al prot. 4858 del 20.03.07 lo studio legale associato Calvani-Abbattista rappresentante la sig.ra Montaruli Maria inviava osservazioni ed invitava quest'ufficio a rigettare l'istanza in oggetto;
- con nota acquisita al prot. 7180 del 07.05.07 la ditta inviava controdeduzioni alle osservazioni presentate dal Circolo di LEGAMBIENTE di Terlizzi;
- con nota acquisita al prot. 9207 del 06.06.07 la ditta inviava precisazioni riguardo la titolarità dei terreni rivendicata dai sig.ri Columella Paolo, Columella Vincenzo e Montaruli Maria;
- con nota prot. 11448 del 10.07.07 quest'ufficio, sentito il Comitato nella seduta del 25.06.07, chiedeva alla ditta una serie di integrazioni;
- con nota prot. 17302 del 14.11.07 quest'ufficio invitava la ditta a trasmettere con sollecitudine le integrazioni richieste, pena archiviazione dell'istanza;
- con nota acquisita al prot. 18185 del 05.12.07 la ditta inviava le integrazioni richieste;
- con nota acquisita al prot. n. 4246 del 11.03.08 il Settore Attività Estrattive inviava chiarimenti in merito alla p.lla 83 del fg. 16, la cui area risultava già cavata e pertanto rientrante nella richiesta come attività in prosecuzione ma, di contro, risultava la violazione dell'art. 8 della 1.r. 37/85, per scavi effettuati su un'area non autorizzata;
- quest'ufficio riscontra che la p.lla 83 del fg. 16 viene in ogni caso sempre menzionata ed è presente all'interno di tutti gli elaborati progettuali nonché le tavole planimetriche catastali, di coltivazione e recupero ambientale, pertanto si può considerare che la stessa è stata comunque oggetto di valutazione da parte del Comitato VIA;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del

15.01.2007, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue:<<....omissis.... Vista l'istanza presentata dalla COLBETON s.n.c. in data 20/01/2006 relativa alla proroga all'esercizio;

Vista l'istanza presentata dalla COLBETON s.n.c. in data 11/04/2006 relativa alla prosecuzione all'esercizio ed all'ampliamento della cava;

Vista la nota trasmessa dalla sig.ra Lucia Maria D'Abramo in data 20.10.2006 circa la proprietà delle particelle n° 55 e 136 del Fg. N° 10;

Vista la documentazione trasmessa dalla sig.ra Maria Montaruli in data 13.11.2006 e 07.12.2006;

Vista la nota dello studio legale Chiarello del 26.01.2007:

Vista la nota della Ditta Colbeton del 31.01.2007 dove sono precisate le particelle interessate alla prosecuzione dell'attività, art. 35 L.R. 35/85, e quelle interessate all'ampliamento della cava, art. 8 L.R. 37/85;

Vista la nota datata 30.01.2007 del Comune di Ruvo di Puglia – sportello unico per l'edilizia – a firma dell'ing. Stasi ed esaminati i relativi allegati;

Vista la nota del sig. De Silvio ed altri cittadini di Ruvo di Puglia del 31.01.2007;

Vista la nota dello studio legale Calvani – Abbattista prot n° 4858 del 20.03.2007;

Vista la nota di Legambiente del 02.02.2007;

Vista la nota della Ditta Colbeton prot. 2628 del 15.02.2007 circa l'inclusione di alcune particelle erroneamente non riportate in tutti gli elaborati tecnici;

Vista la nota datata 07.05.2007 del Comune di Ruvo di Puglia – sportello unico per l'edilizia – a firma dell'ing. Stasi ed esaminati i relativi allegati riproponendo, sostanzialmente, quanto già trasmesso con nota del 30.01.2007;

Vista la nota della Ditta Colbeton del 17.04.2007 con i relativi allegati;

Vista la nota della Ditta Colbeton del 01.06.2007 con i relativi allegati;

Vista la documentazione tecnica ed i grafici in allegato;

Considerati i pareri favorevoli:

- della Sopraintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia in ordine all'ine-

- sistenza di vincoli di carattere monumentale ed archeologico, in uno con le raccomandazioni espresse;
- dell'Autorità di Bacino della Puglia in ordine all'insussistenza di condizioni di incompatibilità con le NTA del PAI, in uno con le raccomandazioni espresse;

Visto il parere favorevole della Sezione Urbanistica del Comune di Ruvo di Puglia prot.n°377 del 27.07.2006 pur se non sufficientemente valutato in ordine alle vigenti disposizioni sull'inquinamento acustico;

Viste le note del settore Attività Estrattive della Regione Puglia prot. n° 376 e 377 ambedue del 22.01.2007;

Considerando quanto emerso dalle ampie discussioni con i competenti uffici regionali per le attività estrattive circa l'art. 26 del PRAE approvato definitivamente con delibera G.R. n° 580 del 15.05.2007 "le domande di coltivazione presentate prima dell'approvazione del PRAE proseguono nell'istruttoria secondo la norma di cui alla L.R. 37/85 e s.m.i. Tali domande, qualora ......";

Viste le integrazioni trasmesse in data 15.11.2007 prot. 18185 del 05.12.2007 il Comitato V.I.A. riscontra quanto di seguito riportato:

- il progettista riformula e riconferma la verifica di stabilità dei versanti già contenuta nella relazione tecnica del precedente progetto ottenuta mediante la valutazione dell'altezza critica e, pertanto, non ritenendo necessari ulteriori approfondimenti;
- altresì riconferma la tav. 5 del precedente progetto per ciò che concerne il deflusso delle acque;
- analogamente viene confermato quanto contenuto nella medesima relazione per quanto attiene il materiale di riempimento per la sistemazione finale;
- viene dettagliato il voltaggio della linea elettrica e di massima le misure di sicurezza che verranno adottate;
- in ordine ai rilievi di carattere amministrativo si precisa che è in corso un giudizio presso il Tribunale di Trani;
- viene in parte accolto il suggerimento del

Comune di Ruvo di Puglia ridimensionando l'area di ampliamento della cava con l'esclusione di alcune particelle più vicine al centro abitato così da aumentare la distanza dal centro abitato e, soprattutto, da alcune lottizzazione realizzate in aree vicine.

Per quanto sopra il Comitato, ritenendo esaustive le integrazioni con particolare riferimento all'aumento della distanza dal centro abitato e del ridimensionamento dell'intervento, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- che venga sempre assicurata una distanza dal centro abitato di almeno 300 mt.;
- che venga comunque assicurato, prescindendo dall'esito finale del giudizio innanzi al Tribunale di Trani, il ripristino ed il recupero dell'area dal soggetto titolare dell'autorizzazione allo sfruttamento della cava anche mediante opportuna polizza.... omissis ...>>.
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

#### DETERMINA

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.12.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA con prescrizioni al progetto e SIA proposto dalla la Ditta Colbeton S.n.c., con sede a Ruvo di

Puglia, in Via De Petris n. 13, per la prosecuzione e l'ampliamento di una cava di calcare in località "Parco di Gallo"in agro di Ruvo di Puglia (BA), contraddistinta nel NCT al Fg. 16 p.lle 5-260-261-262-263 e Fg 10 p.lle 185 (prosecuzione) e Fg 10 p.lle 114-116-134-135-137-140-143-144-152-160-161-174-185-186-187, Fg 11 p.lla 20 e fg 16 p.lle 1-186-83-88-13p-70-72-628 (ampliamento); presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Ruvo di Puglia;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA Ing. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 aprile 2008, n. 192

POR Puglia 2000/2006 - Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" - Disciplina dei rapporti tra Regione Puglia ed Enti locali attuatori per l'utilizzo dei fondi P.O.R. Integrazione.

L'anno 2008 addi 1 del mese di aprile in Modugno (BA), presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore Ing. Antonello Antonicelli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 – Geom. Francesco De Finis, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell'8.8.2000 n. C (2000) n. 2349;

VISTA la D.G.R. n°1697 dell'11/12/2000 con la quale è stato approvato il il CdP al POR e approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con modifica in sede di Comitato di Sorveglianza del 02/12/2004;

VISTA la legge regionale 25 settembre 2000, n°13 "Procedure per l'attivazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2000 – 2006" e s.m. ed int.:

VISTO che con DGR n°1589 del 15/11/2005 è stato approvato lo schema del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e gli Enti Beneficiari degli interventi ammessi a finanziamento;

VISTI i contenuti dello schema del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e gli Enti Beneficiari degli interventi ammessi a finanziamento, fra i quali, si è omesso per mero errore, l'articolo contenente le disposizioni contenenti l'utilizzo degli imprevisti per una percentuale non superiore al 7% dell'importo aggiudicato che così viene enunciato:

"le economie realizzate sulla base d'asta a seguito della gara d'appalto possono essere accantonate dal soggetto attuatore per una percentuale non superiore al 7% dell'importo aggiudicato e vengono così riportate in posta specifica del quadro economico rimodulato. Esse sono utilizzate per le finalità e con i criteri previsti dalla L.11/02/1994 n. 109 e succ. modifiche e integrazioni con particolare riferimento alle seguenti utilizzazioni:

- a) varianti in corso d'opera nei casi e con i limiti previsti dall'art. 25 della legge sopra menzionata;
- b) per la realizzazione di opere complementari, finalizzate a rendere l'opera prevista più funzionale e meglio fruibile;
- c) per fronteggiare eventuali oneri sopravvenuti, non prevedibili all'atto dell'approvazione del progetto.

In caso di superamento dei limiti di cui sopra, tutte le spese eccedenti sono a carico del soggetto attuatore".

#### VERIFICATO che:

Il presente provvedimento non comporta Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/01

# IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi:

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

#### **DETERMINA**

- 1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- lo schema del disciplinare approvato con DGR n°1589 del 15/11/2005 è vigente e regola i rapporti fra Regione Puglia e gli Enti Beneficiari degli interventi ammessi a finanziamento:
- 3. di integrare lo schema del disciplinare approvato con DGR n. 1589 del 15/11/2005,e tutti quelli antecedentemente sottoscritti alla data del 15/11/2005, con l'articolo contenente le disposizioni per l'utilizzo degli imprevisti così di seguito riportato:
  - "le economie realizzate sulla base d'asta a seguito della gara d'appalto possono essere accantonate dal soggetto attuatore per una percentuale non superiore al 7% dell'importo aggiudicato e vengono così riportate in posta specifica del quadro economico rimodulato. Esse sono utilizzate per le finalità e con i criteri previsti dalla L.11/02/1994 n. 109 e succ. modifiche e integrazioni con particolare riferimento alle seguenti utilizzazioni:
  - d) varianti in corso d'opera nei casi e con i limiti previsti dall'art. 25 della legge sopra menzionata;
  - e) per la realizzazione di opere complementari, finalizzate a rendere l'opera prevista più funzionale e meglio fruibile;

 f) per fronteggiare eventuali oneri sopravvenuti, non prevedibili all'atto dell'approvazione del progetto.

In caso di superamento dei limiti di cui sopra, tutte le spese eccedenti sono a carico del soggetto attuatore".

- 4. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- Il presente provvedimento è notificato all'Area delle Politiche Comunitarie e alla Segreteria della Presidenza della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 aprile 2008, n. 193

Richiesta di proroga del parere favorevole con Determinazione Dirigenziale n. 323 del 22.07.05 - Coltivazione cava di calcarenite. Località "Masseria Vecchia" dei Comuni di Parabita e Tuglie. Ditta F.lli Fasano G. & C. s.n.c.

L'anno 2008 addì 1 del mese di aprile in Modugno, sede dell'Assessorato all'Ecologia, il dirigente del Settore Ecologia Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con Determina Dirigenziale n. 323 del 22.07.2005 si è provveduto ad esprimere parere favorevole con prescrizioni alla compatibilità ambientale per il progetto di coltivazione della cava di calcarenite in Loc "Masseria Vecchia" dei Comuni di Parabita e Tuglie identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 3 p.lle n. 10-145-189-190-230-264 e 265 del comune di Parabita e al foglio di mappa n. 14 p.lle 18-328-463 e 464 del comune di Tuglie, alla Ditta F.lli Fasano G. & C. s.n.c., con sede a Parabita (LE) alla Via Kennedy n° 8;
- con nota acquisita al prot. n. 4108 del 07.03.08, la Ditta proponente, non avendo dato inizio ai lavori concernenti l'intervento

- proposto, chiedeva, ai sensi dell'art. 15, comma 3, L.R. n. 11/2001, la proroga del parere VIA, inviata da quest'ufficio in data 08.09.05 con prot. 10585, essendo prossima la scadenza dello stesso;
- la ditta con la stessa nota trasmette dichiarazione asseverata da parte del professionista incaricato attestante la conformità dei luoghi interessati dal progetto di ampliamento della cava di cui sopra, come rappresentato nella documentazione a suo tempo prodotta per la richiesta di compatibilità ambientale e che le condizioni fisico-ambientali dei luoghi non sono mutate;
- quest'ufficio inoltre ha verificato che l'area di intervento non è interessata dalle nuove perimetrazioni delle aree SIC/ZPS, e ricade in un Bacino di Completamento (BC) così come individuato dal PRAE, pertanto si ritiene di poter prorogare per ulteriori tre anni l'efficacia del parere di V.I.A. espresso con Determina Dirigenziale n. 323 del 22.07.2005;

# IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

- sulla scorta dell'istruttoria espletata conformemente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

#### DETERMINA

- di rinnovare, ai sensi dell'art. 15, comma 4,

L.R. N. 11/2001, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il parere espresso nella Determina Dirigenziale n. 323 del 22.07.2005 e concernente il progetto di coltivazione della cava di calcarenite in Loc "Masseria Vecchia" dei Comuni di Parabita e Tuglie identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 3 p.lle n. 10-145-189-190-230-264 e 265 del comune di Parabita e al foglio di mappa n. 14 p.lle 18-328-463 e 464 del comune di Tuglie, alla Ditta F.lli Fasano G. & C. s.n.c., con sede a Parabita (LE) alla Via Kennedy n° 8;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Ing. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 aprile 2008, n. 194

Procedura di V.I.A. - Progetto per la coltivazione di una cava nel comune di Bitonto, Foglio 118, particelle nn. 3-4-9-59. Proponente: Ditta Estra. Service s.r.l.

L'anno 2008 addì 1 del mese di aprile in Modugno, sede dell'Assessorato all'Ecologia, il dirigente del Settore Ecologia Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

con nota acquisita al prot. 8150 del 22.05.07
 la Ditta ESTRA.SERVICE S.r.l., con sede a
 Bari in Via Pavoncelli n. 139, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA riguardanti la coltivazione

- di una cava di calcare sita in loc. "Senzio" dell'agro di Bitonto contraddistinta nel NCT al Fg. 118, particelle 3-4-9-59;
- con nota prot. n. 8637 del 29.05.07 si invitava la ditta ad effettuare le pubblicazioni di rito ed a trasmettere copia di tutta la documentazione alle altre Amministrazione interessate e si invitava queste ultime ad esprimere proprio parere in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. 10994 del 03.07.07, trasmetteva copie delle avvenute pubblicazioni su quotidiano locale, nazionale e sul BURP;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 18.03.2008, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue:
   <<....omissis..... Nuova apertura di cava di calcare per inerti, dell'estensione di 17 ettari. Nell'area non risultano vincoli e risulta contraddistinta da un ambito E del PUTT.

Visti gli atti e gli elaborati allegati, viste le modalità di estrazione la geometria dei volumi da estrarre, l'entità degli impatti attesi e le opere di mitigazione, si esprime parere favorevole ...omissis....>>.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

# IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

sulla scorta dell'istruttoria espletata conformemente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;

#### **DETERMINA**

- ai sensi della 1.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.03.2008 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA al progetto e SIA proposto dalla Ditta ESTRA.SERVICE S.r.l., con sede a Bari in Via Pavoncelli n. 139, riguardanti la coltivazione di una cava di calcare sita in loc. "Senzio" dell'agro di Bitonto contraddistinta nel NCT al Fg. 118, particelle 3-4-9-59;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Bitonto;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 aprile 2008, n. 195

Ampliamento di una cava di calcarenite in località "Era" del comune di Montemesola (Ta) - Foglio 17, particelle 40-45.- Ditta De Rubertis Antonio s.r.l.

L'anno 2008 addì 1 del mese di aprile in Modugno, presso il Settore Ecologia, il

#### **DIRIGENTE**

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 14631 del 11.12.06 la Ditta De Rubertis Antonio S.r.l., con sede a Montemesola (TA) in C.da Era S. Francesco s.n., proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA riguardanti l'ampliamento di una cava di calcarenite sita in loc. "Era" dell'agro di Montemesola (TA) contraddistinta nel NCT al Fg. 17, particelle 40-45;
- con nota prot. n. 4060 del 12.03.07 si invitava la ditta ad inviare copia del SIA e del progetto su supporto informatico, ad effettuare le pubblicazioni di rito ed a trasmettere copia di tutta la documentazione alle altre Amministrazione interessate e si invitava queste ultime ad esprimere proprio parere in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. 2623 del 15.02.07 il
   Comune di Montemesola trasmetteva proprio parere sfavorevole all'intervento in oggetto;
- con nota prot. n. 11133 del 04.07.07 quest'ufficio sollecitava quanto alla precedente nota prot. 4060 del 12.03.07;
- con nota acquisita al prot. 11008 del 03.07.07
   la Provincia di Taranto chiedeva alla Ditta una serie di integrazioni;
- con nota acquisita al prot. 12353 del 26.07.07 il Comune di Montemesola riconfermava proprio parere sfavorevole all'intervento in oggetto;
- con nota acquisita al prot. 13062 del 09.08.07,
   la ditta trasmetteva copie delle avvenute pub-

- blicazioni su quotidiano locale, nazionale e sul BURP e copia del SIA e del progetto su supporto informatico;
- con nota acquisita al prot. 16441 del 18.10.07
   la Provincia di Taranto ritrasmetteva le richieste di integrazioni alla Ditta;
- con nota prot. n. 17993 del 29.11.07, quest'ufficio, sentito il Comitato V.I.A. nella seduta del 07.11.2007, trasmetteva alla Ditta comunicazione di preavviso di parere negativo ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della legge 15/2005, con invito al proponente a trasmettere entro il termine di dieci gg. ad inviare proprie controdeduzioni;
- con nota acquisita al prot. n. 1184 del 23.01.08 il legale rappresentante della Ditta inviava proprie osservazioni al parere negativo espresso dall'ufficio VIA;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 05.03.2008, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue: <<....omissis..... A seguito del parere negativo espresso dal Comitato Via nella seduta del 7-11-2007, che qui si riporta integralmente
- "Che ai sensi dell'art. 3.08.4 Prescrizioni di Base punto 4.2 del NTA del PUTT/p, l'ampliamento progettato, non puo' essere definito ne' di quantità contenuta, stante le sue dimensioni, né funzionale al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale e quindi non rientrante fra le attività estrattive autorizzabili nella fascia di rispetto del Canale Ingegna.
- Non è fatta menzione alcuna nello studio Sia di un adeguato sistema di regimentazione delle acque di 1° e 2° pioggia, letto il percolato potenziale di 50.667 mc/ a di acque piovane, che francamente visto il territorio scosceso ben si adatta a ricevere impluvi d'acqua notevoli anche improvvisi a seguito delle condizioni meteoclimatiche diversificate negli ultimi tempi ed ancora perché la cava essere a fossa.

Per quanto sopra, pur apprezzando lo sforzo

dalla ditta assunto solo per un aspetto circa il ripristino ambientale completamente restituita all'agricoltura con mitigazione assunta mediante la presenza di alberi di eucalipto piantumati lungo tutto il perimetro di cava e fasce verdi piantumate lungo le scarpate, si esprime parere sfavorevole al progetto e studio di impatto ambientale, a meno che la ditta istante ripresenti un nuovo studio con gli accorgimenti atti alla tutela degli argini e dello stesso canale Ingegna, oltre ad ulteriori approfonditi studi di tutela ambientale, come quelli dell'ultimo capoverso descritto, che mancano di disegni appositi per evidenziare il percorso delle acque.

Considerate le osservazioni rese dalla ditta con la nota ricevuta il 23-01-2008 da parte dell'assessorato Ecologia della Regione Puglia, tramite la presentazione di una ulteriore relazione tecnico-illustrativa dello " studio di compatibilità idrogeologica" secondo le indicazioni metodologiche contenute nell'allegato 3 della delibera di adozione del PAI nº 25 del 15-12-2004, le conclusioni e le analisi dei rilievi svolti dal geologo Dr. Masillo e dall'Ing. re Michele de Marco affermano: "che pur adottando i valori piu' conservativi del Giandotti, le sezioni idrauliche dei canali Ingegna Superiore-Inferiore e canale Cigliano garantiscono contemporaneamente lo smaltimento delle portate calcolate con TR30. Tr 200, Tr 500 garantendo inoltre un franco idraulico di sicurezza di 1 metro.

Considerato inoltre che la sicurezza idraulica del territorio è garantita dal corretto dimensionamento idraulico dei canali sopra citati, appare chiaro come nessun rischio idrogeologico puo' essere collegato a seguito della realizzazione dell'ampliamento della cava.

Inoltre la ditta nel riaffermare il suo concetto, rimarca l'errore in cui è corso il Comune di Montemesola nell'esprimere un parere negativo all'opera, per il quale la ditta stessa riferisce di aver avviato anche un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ancora in via di definizione, per avvalorare sempre più la non meglio definita emergenza idrogeologica in cui è inserito il canale Ingegna, con particolare riferimento al Putt /P che richiederebbe una fascia di rispetto pari a 150m.

In realtà dice la ditta, che secondo le rilevazioni effettuate, la zona e i canali assicurerebbero una ampia sicurezza idrogeologica, applicando la normale area di fascia di rispetto, pari a 20 m dal canale di scolo, o al limite quella non superiore ai 75 m.

Inoltre la ditta evidenzia come il canale oggi è quasi completamente ostruito, dovendo invece convogliare le acque eventualmente meteoriche, non si comprende quindi al proposito quale emergenza si verrebbe a creare dice la ditta.

Tutto ciò è avvalorato dalla relazione del tecnico geologo che nell'allegato n° 3 relazione geologica e caratterizzazione geotecnica del Giugno 2006 alla pag n° 4 individua la superficie topografica media di poco inferiore al 4% quindi rientrante ampiamente nella fascia di tutela del punto 2.2 di 150m e non di 20m o addirittura di poco superiore ai 75 m come dalla ditta individuato.

Inoltre per quanto affermato dal Legale della ditta Studio legale Romanizzi-Ciquera del 5-07-2007, solo oggi visionata, che il canale Ingegna non rientrerebbe nel punto 3.08 e 3.08.2 NTA del Putt/P, in quanto raccoglitore di poca acqua scolante in caso di pioggia dalle zone dei dintorni del paese, ed ancora che lo stesso è ostruito a monte da vegetazione e da interventi di proprietari di terreni agricoli a nord della cava, pertanto non applicabile la individuazione e la classificazione del Canale –dell'area annessa- nonché quella di pertinenza e delle prescrizioni di base di cui all'art. n° 3.08-3.08.2-3.08.4.

Pertanto pur apprezzando lo sforzo tecnico circa una esatta valutazione dei bacini scolanti per ognuno dei canali che interessano l'intervento chiusi al relativo punto di intersezione e valutazione per ognuno di essi, delle portate di picco scolanti- verifica inoltre in moto permanente delle sezioni idrauliche esistenti in riferimento alle portate di piena calcolate, nonché alla analisi idrologica e idraulica, si ritiene esprimere ancora parere negativo all'ampliamento di cui in oggetto per non disattendere la normativa di riferimento del PUTT/p del 2004.

Alla luce di quanto espresso si riconferma il parere non favorevole espresso dal Comitato Via nella seduta del 7-11-2007 per tutte le ragioni

espresse nello stesso, in quanto tutto è rafforzato dalla convinzione della giusta lettura del PUTT/p del 2004, dove nel punto 3.08.2 individuazione, la perimetrazione territoriale dell'area oggetto dell'intervento distinta in classi, ben si ritrova nella classe 2.2, quale territorio non montano con pendenza inferiore al 30%, ove pertanto ai fini di tutela delle aree annesse esse si intendono formate da una fascia di profondità pari a metri 150....omissis....>>.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

#### DETERMINA

- ai sensi della 1.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 05.03.2008 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere non favorevole di VIA al progetto e SIA proposto dalla Ditta De Rubertis Antonio S.r.l., con sede a Montemesola (TA) in C.da Era S. Francesco s.n., riguardanti l'ampliamento di una cava di calcarenite sita in loc. "Era" dell'agro di Montemesola (TA) contraddistinta nel NCT al Fg. 17, particelle 40-45;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Montemesola;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Ing. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 aprile 2008, n. 196

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità Impatto Ambientale - Realizzazione di un parco eolico nel comune di Torremaggiore (Fg) - Proponente: Ge.Co. Italia S.r.l.

L'anno 2008 addì 1 del mese di aprile in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

# II DIRIGENTE


Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 14516 dell'11.12.2006, veniva richiesta l'autorizzazione unica, ai sensi del D. Lgs. n. 387/03 e della Deliberazione della G.R. n. 1550 del 13/10/2006 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili denominato "Parco eolico Salsoletto", sito nel comune di Torremaggiore (Fg) di potenza prevista pari a 44 MW, da parte della GE.CO. Italia S.r.l. S.S. 16 Km 6768,480 Foggia ;
- con nota prot. n. 562 del 10.01.2007 il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente integrazioni documentali ed il deposito degli

- elaborati progettuali presso l'amministrazione comunale di Torremaggiore per l'affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico. Con la stessa nota invitava la predetta amministrazione comunale a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico presso l'albo pretorio, nonchè il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5, della L. R. sopra indicata;
- con nota acquisita al prot. n. 3519 del 02.03.2007 la società proponente riscontrava la nota precedente e trasmetteva quanto richiesto;
- con nota acquisita al prot. n. 10875 del 02.07.2007 la LIPU – Sezione di Foggia- trasmetteva osservazioni relativamente a progetti di centrali eoliche presentati nel comune di Torremaggiore e, fra questi, anche il l'intervento proposto dalla GE.CO. Italia S.r.l.;
- con nota prot. n. 11247 del 05.07.2007 il Settore Ecologia trasmetteva copia delle sopra specificate osservazioni alla ditta istante con invito a presentare controdeduzioni in merito. Nello specifico segnalava all'amministrazione comunale di Torremaggiore "...la necessità, oltre che l'obbligo, di voler tenere nella dovuta considerazione la sommatoria degli interventi proposti e dei relativi impatti nella formulazione dei pareri che la stessa dovrà fornire a questo Ufficio, anche in considerazione del fatto che 1a stessa Amministrazione dovrà poi stipulare apposite convenzioni con le società che eventualmente dovessero ottenere tutte le necessarie autorizzazioni...";
- con nota acquisita al prot. n. 12039 del 23.07.2008 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio trasmetteva comunicazione avente ad oggetto:Osservazioni alla valutazione integrata di progetti di centrali eoliche industriali presentati nel comune di Torremaggiore (Fg);
- con nota prot. n. 12811 del 07.08.2007 il Settore Ecologia trasmetteva alla società proponente copia della predetta nota prot. DPN-2007-0019360 dell'11.07.07 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "...con invito a voler produrre le relative con-

- trodeduzioni e osservazioni ...";
- con nota acquisita al prot. n. 15518 dell'08.10.2007 la società istante riscontrava la nota precedente e trasmetteva elaborati e cartografie relative alle osservazioni inerenti: IBA n. 126 "Monti della Daunia", SIC-ZPS IT 7222267 "Fantina-Fiume Fortore", SIC-ZPS IT 7222265 "Torrente Tona", SIC-ZPS IT 7222266 "Boschi tra Fiume Saccione e Torrente Tona", SIC IT 9110002 "Valle Fortore, lago di Occhito";
- con nota acquisita al prot. n. 16518 del 19.10.2007 l'avv. Luigi D'Ambrosio, in nome e per conto della società GE.Co. Italia a r.l., invitava l'amministrazione comunale di Torremaggiore a rendere il parere ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 11/01 e di trasmetterlo agli uffici regionali competenti;
- con nota protocollo comunale n. 1830 dell'01.02.2008 il Dirigente del Settore Tecnico del comune di Torremaggiore trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 09.05. all' 08.06.07) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, specificando che non erano pervenute

- osservazioni in merito e comunicava il parere favorevole alla realizzazione dell'opera in argomento, evidenziando criticità ambientali e localizzative;
- con successiva nota acquisita al prot. n. 3240 del 15.02.2008 la ditta istante trasmetteva copia del parere del Settore Tecnico Servizio Urbanistico del comune di Torremaggiore dal quale si evinceva il parere urbanistico favorevole per 16 torri sulle 22 proposte, mentre per le restanti torri motivava il parere sfavorevole;
- espletate le procedure di rito, valutati gli atti tecnico-amministrativi e le integrazioni pervenute, nonché le osservazioni presentate si rileva che l'impianto proposto riveste le seguenti caratteristiche:
  - ==> Località: Salsoletto
  - ==> "Superficie: 8800 mq (400 x 22) come pertinenze + 6000 mq di linee tecnologiche a servizio dell'impianto
  - ==> N. aerogeneratori: 22
  - ==> Diametro aerogeneratori: 71 m
  - ==> Potenza complessiva: 44 MW



Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

# Impatto visivo e paesaggistico

Si fa riferimento, nella presente analisi, allo studio effettuato nella relazione tecnica, che presenta caratteri di sintesi e, assieme ad esso, alla carta della visibilità.

Come immediata percezione si ha che, rispetto ad un sito ricadente nell'elenco delle segnalazioni architettoniche del PUTT quale la Masseria Salsoletto che rappresenta, indipendentemente dallo stato abitativo, un punto di vista privilegiato, esiste una incombente e diffusa presenza di torri tutt'intorno, già nel raggio di meno di 400m.

Come ulteriore problematica legata a questa componente si segnalano alcune limitazioni imposte alla colorazione delle pale, la quale viene dichiarato essere strettamente condizionata dalle caratteristiche imposte dalla casa costruttrice. Nel SIA questa affermazione appare smentita.

Nelle prescrizioni rilasciate da questo Settore, saranno contenute, comunque, precise istruzioni in tal senso.

## Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Lo studio presentato non da rilevanza agli aspetti vegetazionali ed ecosistemici in generale in quanto si dichiara l'assenza di componenti significative interessate. Approfondimenti effettuati in fase di istruttoria consentono di confermare il dato proposto.

## Rumori e vibrazioni

Le evidenze tecniche fornite portano a concludere che la propagazione del rumore, in rapporto alle ore di funzionamento, è contenuto entro i parametri previsti dalle norme vigenti.

Un fondamentale ricettore sensibile, identificabile nel sito della Masseria Salsoletto, si pone in una condizione meno vantaggiosa a causa del suo accerchiamento da parte di numerose installazioni nel suo intorno.

La soppressione di alcune pale anche per necessità legate a quanto evidenziato nel punto dell'impatto visivo e paesaggistico, consentirà una riduzione della criticità ora esposta.

# Campi elettromagnetici ed interferenze

Il layout delle linee tecniche è abbastanza lineare e non determina nodi di affollamento tecnologico tali da far supporre un locale superamento dei valori limiti di legge.

La relazione assicura anche sull'assenza, nelle immediate vicinanze, di ripetitori o manufatti tali da far insorgere interferenze.

# Norme di progettazione

Caratteristiche tecniche degli impianti, capacità della rete a sostenere la produzione di energia elettrica sono diffusamente presenti nell'analisi, la cui rilevanza e specificità rispetto al contesto territoriale in esame è chiarita solo dall'analisi congiunta degli elaborati forniti.

Sul sito in questione è stata stimata una produzione annuale di 125,14 GWh.

La distanza della rete elettrica in alta tensione rispetto al sito è di soli 100m, quindi rientra nei parametri di progettazione preferenziali, ai fini della presente verifica.

# Dati di progetto e sicurezza

Si evidenzia un solo cenno al rischio di incidenti, rispetto al quale viene rilasciata, al par. 2.10, una generica dichiarazione di attenzione nei confronti delle indicazioni di sicurezza necessarie per la costruzione degli aerogeneratori.

Altri necessari adempimenti saranno presenti nelle prescrizioni imposte ai fini del rilascio del parere ad esito della presente istruttoria.

#### Norme tecniche relative alle strade

L'area di progetto è prossima alla SP 11, se pur esterna alla fascia di rispetto.

Tale vicinanza rappresenta un'agevolazione rispetto al trasporto delle turbine, grazie alle caratteristiche del tracciato e della carreggiata.

Le aree su cui ricade l'intervento previsto sono già attraversate da piste carrabili utilizzate dai proprietari per la lavorazione dei campi; pertanto in fase di realizzazione non occorrerebbe costruire altre piste di servizio.

Ad ogni modo sono previsti locali adeguamen-

ti per una lunghezza lineare che si stima pari a 2 km sugli 8 disponibili.

#### Norme sulle linee elettriche

Sul sito in questione è stata stimata una produzione annuale di 125,14 GWh.

La distanza della rete elettrica in alta tensione rispetto al sito è di soli 100m, quindi rientra a pieno nei parametri di progettazione preferenziali, ai fini della presente verifica.

#### **Pertinenze**

Al termine dell'installazione delle turbine la superficie, temporaneamente impegnata per il montaggio delle torri, verrà ripristinata alla vocazione originaria.

Gli adempimenti necessari all'attuazione del cantiere sono sinteticamente proposti ed assicurati nella sezione dedicata, presente all'interno della relazione tecnica: ripristino piazzole, regimazione acque meteoriche, stabilizzazione ed inerbimento.

#### Le fasi di cantiere

Gli adempimenti necessari all'attuazione del cantiere sono sinteticamente proposti ed assicurati nella sezione dedicata, presente all'interno della relazione tecnica, in particolare circa il ripristino morfologico.

Assente una fasatura di dettaglio delle attività, con articolazione temporale sufficientemente chiara.

# Misure di compensazione

Le misure di mitigazione, peraltro differenti concettualmente dalla "compensazione", si riferiscono all'unico impatto percepito, ovvero quello per "casi di decessi attribuibili alla presenza delle torri aerogeneratrici".

Rispetto a questo temibile scenario si assicura adeguato "monitoraggio"...il che sarebbe riduttivo se non si intendesse come soggetto perituro, in modo pressoché esclusivo, l'avifauna.

## Atteso che, a pro:

• il sito del progetto non interessa: aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L. 394/91; oasi di protezione

ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, e relativo buffer di 300 m; area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico; aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche, con relativa area buffer di almeno 100 m, desunte dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca; aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza; Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P; zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137; aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, DLgs 112 31/03/98); aree sottoposte a vincolo Idrogeologico (ex R.D. 3267/ 1923 e successive modifiche e integrazioni); aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ex L 1497/39);

 l'indice di ventosità del sito è tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all'anno alla potenza nominale dell'aerogeneratore;

#### Per contro:

- gli aerogeneratori nn 1, 2 e 4 ricadono in area IBA IT 126 IBA00 (già IBA89 IT156);
- gli aerogeneratori nn. 6, 8, 10, 13 e 15 ricadono in buffer di Ambiti Terr. Dist. "Corsi d'acqua" pari a – in assenza di sottopiani- 150 m (art. 3.08.3 NTA PUTT-pba), nello specifico del Torrente Staina;
- la linea tecnica (cavidotto e pista di servizio) di collegamento tra gli aerogeneratori ai nn. 18 e
  5 ricade nel buffer della segnalazione architettonica "Masseria Salsoletto" e pertanto confi-

gura la necessità di ritenere non assentibile un aerogeneratore a scelta tra i due. Ritenendo di inserire un criterio basato sul minor impatto infrastrutturale, si privilegia la proposta dell'aerogeneratore n. 18 a svantaggio del n. 5;

• gli aerogeneratori 11 e 12 insistono sul perimetro di un'emergenza geomorfologica tracciata nella carta del PUTT-pba regionale. Pertanto detti aerogeneratori ricadono in un Ambito

Territoriale Distinto ai sensi dell'art. 3.02 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT, circostanza non ammissibile ai sensi dell'art. 14, c.2 lett. J del Reg.Reg. n. 16/06,

si ritiene di poter esprimere parere favorevole agli aerogeneratori nn. 3, 7, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, aventi le seguenti coordinate Gauss-Boaga fuso Est:

3	2537139 4615573
7	2537272 4615760
9	2537323 4616293
14	2538075 4616022
16	2538057 4615778
17	2538190 4615575
18	2537794 4615536
19	2538047 4615384
20	2538264 4615268
21	2537832 4615261
22	2537489 4615865

Tale parere favorevole è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- prevedere che tutti i cavidotti e le infrastrutture di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di macadam;
- prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, così come proposto dal proponente. riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del

- sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- che, attesa la specifica competenza dell'Ente Gestore della Rete Elettrica in merito alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, in sede di conferenza di servizi, per l'acquisizione dell'autorizzazione unica, venga acquisito il parere del predetto Ente relativamente all'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna;
- conseguire il nulla osta dell'Autorità di Bacino

in relazione alla parte dell'opera, compresi collegamenti ed adeguamenti viari, ricadente in area PG1 secondo il Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico della Regione Puglia.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n.
  7:
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

#### DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione dell'impianto di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili denominato "Parco eolico Salsoletto", sito nel comune di Torremaggiore (Fg) proposto dalla GE.CO. Italia S.r.l. S.S. 16 Km 6768,480 Foggia -, così come rimodulato, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto, nonché alla verifica delle previsioni di piano regolatore (PdF,PRG,PUG) secondo gli strumenti urbanistici vigente nel comune di Torremaggiore, sia in termini di rispetto dell'area buffer di 1 km dalle zone edificabili urba-

ne, sia di rispetto dei limiti di emissione sonora in aree attualmente o potenzialmente occupabili- come da previsioni urbanistiche- per più di quattro ore al giorno; pertanto detto riscontro dovrà essere effettuato da parte della Amministrazione comunale in sede di Conferenza di Servizi per l'ottenimento dell'autorizzazione definitiva;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP:
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo:
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE Sig.ra C. Mafrica

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA I aprile 2008, n. 197

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Progetto di ampliamento di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non pericolosi e nuovo impianto di depurazione per il trattamento di acque di rifiuto di origine industriale - Comune di Bitonto (Ba) - Proponente: A. Capasso & C. S.r.l.

L'anno 2008 addì 1 del mese di aprile in Bari-Modugno, presso il Settore Ecologia,

#### II DIRIGENTE

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'i-

struttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 14634 dell'11.12.2006, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/01, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione dell' ampliamento di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non pericolosi e l'inserimento di un nuovo impianto di depurazione per il trattamento di acque di rifiuto di origine industriale, nel comune di Bitonto (Ba), da parte della A. Capasso & C. S.r.l. Via Papa Benedetto XIII, n. 16 Bari;
- con nota prot. n. 1233 del 18.01.2007 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa deposito degli elaborati presso il comune interessato dall'intervento. Con la stessa nota invitava il Comune di Bitonto a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5, della L. R. n. 11/01;
- con nota acquisita al prot. 4971 del 22.03.2007 la ditta proponente comunicava al Comune di Bitonto che a breve sarebbe stata trasmessa documentazione integrativa alla proposta progettuale;
- con nota acquisita al prot. n. 5130 del 28.03.2007 la ditta istante trasmetteva all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia elaborati progettuali con nota avente ad oggetto: "Istanza di autorizzazione in ipotesi particolari ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/06 riguardante: progetto di un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non e successivo scarico di tipo produttivo su suolo. Documentazione integrativa."
- con nota acquisita al prot. n. 5647 del 04.04.2007 il Servizio Rifiuti della Provincia di Bari, comunicava che, la richiesta di ampliamento attività, così come formulata, si configurava come variante sostanziale dell'impianto esistente ai sensi del D. Lgs. N. 152/06, art. 208, comma 20 e pertanto richiedeva integrazioni documentali;
- con nota acquisita al prot. n. 6596 del

- 23.04.2007, l'Ufficio Ambiente del comune di Bitonto attestava l'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 22.12.06 al 21.01.07) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, con la specificazione che non erano pervenute osservazioni in merito, mentre il rilascio del parere rimaneva sospeso in attesa di ricevere integrazioni progettuali da parte della società proponente;
- con successiva nota acquisita al prot. n. 12024 del 23.07.2007, l'Ufficio Ambiente del comune di Bitonto comunicava il parere favorevole ai progetti in argomento;
- con nota prot. n. 18274 del 07.12.2007 il Settore Ecologia richiedeva integrazioni e chiarimenti progettuali;
- con nota acquisita al prot. n. 3216 del 15.02.2008 la società proponente riscontrava la nota precedente e trasmetteva quanto richiesto;
  - espletate le procedure di rito, valutati gli atti tecnico-amministrativi e le integrazioni pervenute, si rileva quanto segue:

Il progetto prevede l'ampliamento dell'esercizio dell'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non, relativamente ai rifiuti allo stato liquido (acque contaminate da oli minerali e/o idrocarburi e morchie depositate sul fondo dei serbatoi) da un quantitativo annuo di 50 t fino ad un massimo di 1000t/anno, per un totale, comprensivo dello stoccaggio dei rifiuti allo stato solido invariato, pari a 2700t/anno.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un impianto di depurazione per lo smaltimento parziale dei rifiuti liquidi stoccati. A ciò si provvederà mediante:

- dismissione di n. 5 serbatoi in acciaio esistenti:
- installazione impianto depurazione dotato di vasca di accumulo per acque di origine meteorica,
- 3) installazione di una vasca in cls da 50mc nell'area di stoccaggio rifiuti liquidi;
- realizzazione di due trincee drenanti per lo smaltimento delle acque di prima pioggia e la seconda per lo smaltimento di quelle successive, entrambe in uscita dall'impianto di depurazione;

- 5) realizzazione di un sistema di affinamento in fitodepurazione a flusso sub-superficiale,
- 6) sistemazione di un'area (40mq) da destinare allo stoccaggio di fusti da 200 kg contenenti rifiuti liquidi.

Il nuovo impianto avrà una portata giornaliera pari a 6mc, con effluenti trattati nei limiti della tabella 4 dell'allegato 5 della terza parte del D.lgs.152/06, da smaltire mediante immissione nel suolo di proprietà della stessa Ditta, adiacente a quello di pertinenza dello stabilimento. Mentre le acque successive alla prima pioggia saranno trattate con trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleatura, lo schema di processo dell'impianto prevede un trattamento misto fisico-chimico-biologico con ulteriore affinamento dei reflui.

È dichiarata l'impossibilità di scarico dei reflui in reti fognarie o in corsi d'acqua superficiali. È stato determinato il coefficiente di permeabilità su un terreno vicino (non è specificata l'esatta ubicazione) e su questo calcolata la lunghezza delle trincee disperdenti (146m) in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente. Vengono esclusi impatti sulla falda profonda e sulla vicina Lama Balice, divenuta Area Protetta Regionale nonché interferenze con quanto prescritto dal Piano Tutela Acque regionale.

- Per quanto sopra evidenziato si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere proposte con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- per la rimozione dei serbatoi interrati, si prescrive che prima e dopo le operazioni previste, sia verificata la perfetta tenuta della vasca di cls di contenimento da parte dell'ARPA Puglia;
- dovrà essere verificata la correttezza delle indicazioni progettuali mediante prove di percolazione in situ, da effettuarsi prima della messa in esercizio, circa la capacità drenante del suolo e la lunghezza della condotta disperdente;
- Che siano realizzate tutte le forme di mitigazione e gestionali proposte nella "Relazione sull'identificazione degli impatti attesi" ed in particolare
- · dovranno essere messi in atto tutti gli

- accorgimenti tecnici al fine di limitare la produzione di polveri, rumori e odori molesti sia in fase di cantiere e di esercizio
- Tutte i sistemi progettati dovranno garantire la perfetta tenuta dei rifiuti contenuti, anche nel caso di sversamenti accidentali;
- Dovranno essere assicurati, mediante periodico prelievo di campioni dal previsto pozzetto in uscita dall'impianto di trattamento e relative analisi, il monitoraggio ed il controllo degli enti competenti circa la qualità delle acque di scarico;
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n.
  7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

## DETERMINA

di ritenere il progetto per la realizzazione dell'ampliamento di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericoli e non pericolosi e l'inserimento di un nuovo impianto di depurazione per il trattamento di acque di rifiuto di origine industriale, nel comune di Bitonto (Ba), proposti dalla A. Capasso & C. S.r.l. Via Papa Benedetto XIII, n. 16 – Bari -, esclusi dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE Sig.ra C. Mafrica

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 aprile 2008, n. 198

Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza - Sistemazioni agrarie e idraulico forestali estensive per la difesa del suolo - PIT 10 - P.O.R. Misura 1.4 - Comune di Faeto (Fg) -Proponente: Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali.

L'anno 2008 addì 1 del mese di aprile in Modugno, presso il Settore Ecologia,

# II DIRIGENTE

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota prot. n. 9279 del 03.08.2006, veniva trasmesso il progetto definitivo relativo alle sistemazioni agrarie e idraulico forestali estensive per la difesa del suolo (PIT 10 P.O.R. Misura 1.4 –), nel comune di Faeto (Fg), proposto dalla Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali Loc. Tiro a Segno Bovino (Fg);
- con nota prot. n. 10612 del 13.09.2006 il Settore Ecologia comunicava alla predetta Comunità Montana di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e nel contempo invitava 1' amministrazione comunale di Faeto a far pervenire la comunicazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, indicando eventuali osservazioni giunte, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della predetta L. R;
- con nota acquisita al prot. n. 2563 del 14.02.2007 veniva trasmessa l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 03.10.07 al 02.11.07) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, con la specificazione che non erano pervenute osservazioni in merito;
  - con nota pervenuta il 16.03.2007 veniva trasmessa copia del verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Faeto n. 14 del 02.03.2007, nonché copia della certificazione dell'Ufficio Tecnico rilasciata del tecnico comunale dal quale si evinceva che: "...la strada oggetto di sistemazione è classificata nell'elenco delle "comunali", pertanto è conforme allo stesso e ad al P.R.G. vigente. Dal punto di vista urbanistico ed ambientale, si precisa che l'intervento ricade nella perimetrazione del P.A.I. e del P.U.T.T. con vincolistica sia dal punto di vista urbanistico, ambientale e ministeriale. Si da atto che la suddetta certificazione scaturisce dall'esame di cartografia non di dettaglio in possesso di questo Ufficio, con una scala elevata, pertanto il progetto ed il successivo intervento è subordinato a cura dell'interessato ad una indagine diretta soprattutto in materia di vin-

coli in genere, rispetto l'opera da realizzare. Tanto ha ritenuto questo ufficio per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, con esplicito esonero da qualsiasi responsabilità in materia vincolistica in genere e rispetto di tutte le ulteriori norme vigenti in materia, dando atto, inoltre, che il ripristino della strada deve essere limitato al tartto classificato...";

- con nota acquisita al prot. n. 9215 del 06.06.2007 veniva trasmesso il progetto esecutivo relativo all'intervento in argomento;
- con nota acquisita al prot. n. 13435 del 04.09.2007 l'Ufficio Parchi e RR.NN presso l'Assessorato all'Ecologia trasmetteva il parere favorevole con prescrizioni relativamente all'intervento in oggetto;
- con nota prot. n. 18837 del 19.12.2007, il Settore Ecologia, a seguito delle determinazioni assunte dal Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 05.12.2007, richiedeva all'ente proponente integrazioni progettuali;
- con nota acquisita al prot. n. 2627 dell'11.02.2208 l'ente istante riscontrava la nota sopra esplicitata e trasmetteva quanto richiesto;
- il Comitato Regionale di V.I.A., nella riunione del 18.03.2008, esaminati gli atti e gli elaborati progettuali, le integrazioni pervenute, ha rilevato quanto segue:

Il progetto ha lo scopo di mitigare e ridurre le esondazioni del torrente Canale del Feudo e di sistemare definitivamente i processi erosivi e franosi dei versanti.

Sono previsti opere di:

- Scoronamento e rimodellamento delle pendici da consolidare;
- Presidio idraulico (rettifica delle curve di livello e livellette, regolarizzazione delle scarpate;
- Gabbionate con reti metalliche
- Palificate in legname a parete singola
- Gradonate
- Copertura vegetale
- Palizzate in legname vivo
- Sistemazione di staccionate
- Traverse in legname e traverse in pietrame

- Gabbioni ed argini con palificate
- Sistema di controllo e monitoraggio connesso al rischio idrogeologico.

Il progetto ha un parere favorevole relativamente alla valutazione di incidenza da parte dell'Ufficio Parchi e RR.NN. presso l'Assessorato all'Ecologia, con l'obbligo che vengano attuate le seguenti misure di mitigazione degli impatti:

- divieto di realizzazione delle gabbionate metalliche previste al piede dei versanti;
- divieto di ogni movimento di terra con mezzo meccanico sulle pendici, limitando gli interventi di sistemazione dei pendii in cui sono in atto i fenomeni franosi superficiali mediante le tecniche di ingegneria naturalistica previste (palizzate vive, rinfoltimento con specie a portamento arboreo ed arbustivo);
- divieto di taglio di alberi e estirpamento delle relative ceppaie ad esclusione di quelli che eventualmente ostacolino il transito lungo la viabilità esistente;
- divieto di taglio dei rami secchi e seccaginosi (ad esclusione di quelli che eventualmente ostacolino il transito lungo la viabilità esistente) e del cimale delle vecchie piante;
- divieto di rimozione dalle sponde e dall'alveo della vegetazione morta;
- impiego di materiale di propagazione "autoctono" o "indigeno" ai sensi del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 per qualsiasi intervento di piantagione di specie arbustive e arboree;
- i lavori devono avvenire nel periodo compreso tra ottobre e febbraio al di fuori del periodo di nidificazione dell'avifauna.

Alla richiesta di integrazioni, formalizzata con nota prot. n. 18837 del 19.12.2007, l'ente proponente ha dato riscontro con il parere di conformità al PAI dell'Autorità di Bacino e con una relazione geologica sulle indagini geognostiche effettuate.

 Visti gli impatti attesi e le opere ed i sistemi di mitigazione, presa visione del parere sulla Valutazione di incidenza espresso dall'Ufficio Parchi e RR.NN. presso l'Assessorato all'Ecologia, del quale si condividono le prescrizioni in esso contenute, il Comitato Reg.le di V.I.A. ritiene di poter esprimere parere favorevole all'intervento proposto.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

#### DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.03.2008, parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere l'intervento concernente le sistemazioni agrarie e idraulico forestali estensive per la difesa del suolo (PIT 10–P.O.R. Misura 1.4 –), nel comune di Faeto (Fg), proposto dalla Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali Loc. Tiro a Segno Bovino (Fg) -, escluso dalle procedure di V.I.A.;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

• Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE Sig.ra C. Mafrica

IL DIRIGENTE DEL SETTORE Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 aprile 2008. n. 199

L.R. n. 11/01 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Progetto definitivo relativo alla realizzazione della strada regionale n. 8 - I lotto - Comuni di Lecce, Lizzanello, Melendugno, Vernole -Proponente: Regione Puglia - Assessorato alle Opere pubbliche - Settore Lavori Pubblici.

L'anno 2008 addì 1 del mese di aprile in Modugno (Ba), presso il Settore Ecologia,

## IL DIRIGENTE

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

• con nota acquisita al prot. n. 1177 del 18.01.2007 il Settore LL. PP, presso l'Assessorato alle Opere Pubbliche della Regione Puglia, trasmetteva istanza per l'avvio delle procedure di verifica V.I.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. n. 11/01. In esito al deposito del progetto ed alle relative pubblicazioni effettuate presso i comuni interessati dall'intervento in oggetto, venivano trasmesse le attestazioni di avvenuta pubblicazione ed i relativi pareri nell'ordine di seguito riportato:

- con nota protocollo comunale n. 3768/07 il comune di Lizzanello Ufficio Tecnico trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 07.03 al 06.04.07) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, comunicava che erano pervenute due osservazioni e precisava che: "...il progetto dovrà essere approvato in variante allo strumento urbanistico vigente e...il parere...verrà inviato successivamente all'Assessorato Ecologia...";
- con nota protocollo comunale n. 4050/07 il comune di Vernole – Unità Operativa Lavori Pubblici – comunicava il parere favorevole trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 22.02.07 e per trenta giorni consecutivi) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra e precisava che era pervenuta un'osservazione in merito;
- con nota protocollo comunale n. 4742/07 il comune di Melendugno Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio comunicava il parere favorevole, trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 05.02 e per trenta giorni consecutivi) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra e copia di n. 4 osservazioni pervenute;
- con nota protocollo comunale n. 49899/07 il comune di Lecce - Settore Ambiente – comunicava il parere favorevole, trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 28.02 al 30.03.07) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra e precisava che non erano pervenute osservazioni in merito;
- con nota acquisita al prot. n. 8658 del 29.05.2007 il settore proponente trasmetteva apposita relazione contenente le deduzioni alle osservazioni formulate da vari soggetti nell'ambito del procedimento;
- con nota prot. n. 1132 del 04.07.2007 il Settore Ecologia comunicava all'ufficio istante che, tenuto conto della tipologia dell'opera di progetto, delle sue dimensioni, nonché delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. n. 377/88, il progetto in argomento doveva

- essere assoggettato a V.I.A. a livello nazionale:
- con nota acquisita al prot. n. 13520 del 05.09.2007 il Settore LL. PP. rilevava che : "...alla luce della sopravvenuta abrogazione delle norme previdenti (D.P.C.M. n. 377/88) determinata dalla recente entrata in vigore del D. Lgs. N. 152/06, si rende oggi doveroso riproporre le considerazioni già formulate negli atti a suo tempo proposti, stante, altresì, il prevalente interesse regionale alla realizzazione dell'opera...";
- con nota prot. n. 14969 del 27.09.2007 il Settore Ecologia, riscontrando la nota precedente, comunicava di condividere "...quanto rappresentato in riferimento all'entrata in vigore dal 31.07.07 della parte II del D. Lgs. 152/06 che ha precisato, relativamente alle varie tipologie di interventi, la competenza in ordine alle procedure V.I.A. da applicare. Atteso pertanto che lo stesso non rientra nella fattispecie di cui all'art. 35 dello stesso D. Lgs., questo Settore può dare seguito alle procedure di V.I.A. in ambito regionale e a tal proposito si invita...a voler attivare le dovute forme di pubblicità necessarie e propedeutiche alla citata procedura...";
- con nota pervenuta il 21.11.2007 venivano trasmesse le copie delle pubblicazioni di rito effettuate sul quotidiano nazionale "Corriere della Sera", sul quotidiano locale "la Gazzetta del Mezzogiorno", entrambi dell'08.11.2007, e sul BURP n. 145 dell'11.10.2007;
- con nota pervenuta il 28.11.2007 il Settore proponente trasmetteva elaborati progettuali integrativi e, con successiva nota acquisita al prot. n. 18711 del 15.12007 inviava ulteriore documentazione;
- con nota prot. n. 18943 del 20.12.2007 il Settore Ecologia, a seguito delle determinazioni assunte in seno al Comitato regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.12.2007, richiedeva ulteriori approfondimenti progettuali;
- con nota acquisita al prot. n. 18 del 03.01.2008 veniva trasmesso quanto richiesto;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella

seduta del 19.02.2008, valutati gli atti e gli elaborati progettuali, nonché le integrazioni pervenute, ha rilevato quanto segue:

"L'intervento è inserito nel progetto più generale dell'arteria denominata "Circumsalentina" per il collegamento delle ramificazioni stradali che dall'interno della Penisola Salentina si diramano verso la costa intercettando la nuova infrastruttura lineare.

Il primo lotto è un tratto che dalla tangenziale est di Lecce arriva fino al limite amministrativo del Comune di Melendugno.

Il progetto è nato dall' esigenza di risolvere lo scarso livello di sicurezza dei tratti stradali esistenti.

L'infrastruttura della lunghezza di 24 km è progettata con una sezione di tipo III CNR;

- sono previste due corsie per senso di marcia per una larghezza totale di 18,60m;
- sono assenti intersezioni a raso e svincoli a livelli sfalsati;
- sono previste 12 rotatorie e 5 cavalcavia e alcuni tratti di strade complementari e di servizio;
- la velocità di progetto è compresa tra 80 e 100 km/h con raggi di curvatura che non scendono sotto i 500m.
  - Il progetto ricade in ambiti territoriali estesi del PUTT/p di tipo B, C e D;
- Esiste in corrispondenza della fine del 1° lotto un'area sottoposta a vincolo idrogeologico (Canale Zaddeo);
- Il tratto compreso nel territorio comunale di Lecce, di Lizzanello, di Vernole ed il tratto terminale sono della Strada Regionale n. 8 sottoposti a vincolo paesaggistico (ex Legge 1497/97);
- Nel tratto compreso tra la rotatoria n°3 e la n°4 è adiacente ad un'area a vincolo faunistico, mentre ricade all'interno dell'area vincolata nel tratto terminale (in corrispondenza dell'opera d'arte n.5);
- Il tratto compreso nel comune di Melendugno interferisce con 4 segnalazioni architettoniche (masserie);
- Non vi sono interferenze con aree SIC o ZPS;
- Non interferisce con aree vincolate dal PAI.
   I Comuni di Lecce, Vergole e Melendugno

hanno espresso parere favorevole; il comune di Lizzanello si riserva di inviare il parere successivamente alla emanazione del parere sulla VIA.

A seguito di pubblicazione nei tempi previsti dalla legge sono state effettuate e inviate ai comuni di riferimento n. 7 osservazioni a firma di associazioni ambientaliste e singoli o associazioni di cittadini. In particolare le associazioni ambientaliste Legambiente, WWF e Italianostra congiuntamente hanno ribadito le loro osservazioni anche in data 24 novembre 2007.

In generale le osservazioni raccolte richiedono approfondimenti in merito a:

- variazioni del tracciato proposto, con maggiore coinvolgimento delle strade esistenti;
- strada a due corsie;
- mitigazione delle opere;
- eliminazione dei rondò;
- l'intercettazione di aree agricole con presenza di ulivi
- inquinamento luminoso

Le controdeduzioni espresse dai progettisti rispondono puntualmente alle osservazioni e dimostrano di accogliere positivamente alcune di esse mentre altre trovano risposta già all'interno del progetto stesso.

Il progetto ha individuato il tracciato stradale proposto attraverso un'analisi comparativa con altre due alternative all'opzione 0 (progetto iniziale) dalla quale risulta che il tracciato scelto propone le migliori condizioni sia socio economici sia ambientali. Si fa osservare che le alternative 1 e 2 coinvolgono solo la parte iniziale del tracciato in corrispondenza nel tratto passante per il comune di Acaia. Ulteriori alternative non sono state considerate in altri tratti.

In merito al quadro di riferimento ambientale la valutazione della variazione di pressione sull'ambiente è esaustiva dal punto di vista della componente idrica, suolo e sottosuolo, atmosfera, rumore, vibrazioni e inquinamento luminoso.

Non altrettanto approfondita risulta l'analisi dal punto di vista degli impatti sulla componente paesaggio soprattutto in corrispondenza dei tratti ex novo lungo il III tratto dove si riscontra in maniera particolarmente significativa un'elevata sensibilità paesaggistica.

Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, il Settore Ecologia, con nota prot. n. 18943 del 20.12.2007, richiedeva di integrare il progetto con uno studio sulle alternative del tracciato esclusivamente nel tratto compreso tra Melendugno e la fine del lotto stradale al fine trovare soluzioni che possano mitigare gli impatti paesaggistici al tracciato proposto.

La richiesta di integrazioni circa possibili alternative al tracciato stradale di progetto nel tratto terminale (dopo Melendugno) non ha trovato significativo riscontro.

Lo studio integrativo ha proposto un'alternativa indicata come "alternativa 2" che non soddisfa le richieste sulla compatibilità con le peculiarità paesaggistiche dell'area. Si fa notare inoltre che tale alternativa è difforme ai criteri, peraltro condivisi, operati nella progettazione del Tracciato di Progetto, come per es. l'allargamento di percorsi stradali già esistenti.

- Pertanto, considerato quanto sopra esplicitato, il Comitato ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale relativamente al tracciato stradale compreso tra la tangenziale di Lecce e il paese di Melendugno (precisamente sino alla rotatoria n° 9), mentre ritiene di dover esprimere parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la restante parte di tracciato prevista in progetto in quanto non considera adeguatamente gli impatti sulla componente paesaggio, in considerazione della presenza di vincoli significativi come l'ATE di valore rilevante "B" indicato nel PUTT/p.";
- con nota prot. n. 3692 del 22.02.2008 il Settore Ecologia, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 154/2005, comunicava all'amministrazione proponente che, a seguito delle determinazioni prese dal Comitato Reg.le di VIA nella seduta del 19.02.08, stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo relativamente alla compatibilità ambientale del tratto terminale (dopo Melendugno) del tracciato stradale di progetto e pertanto invitava la stessa amministrazione a trasmettere per iscritto controdeduzioni, eventualmente corredate da docu-

- mentazione;
- considerato che nei termini previsti dalla normativa sopra esplicitata non perveniva, da parte dell' amministrazione proponente, alcuna osservazione, si conferma il giudizio già espresso dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 19.02.08 e cioè di esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale relativamente al tracciato stradale compreso tra la tangenziale di Lecce e il paese di Melendugno (precisamente sino alla rotatoria n° 9) e di esprimere parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la restante parte di tracciato prevista in progetto.
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

## DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 19.02.08, parere favorevole alla compatibilità ambientale relativamente al tracciato stradale della Strada Regionale n. 8 compreso tra la tangenziale di Lecce e il paese di Melendugno (precisamente sino alla rotatoria n° 9) e di esprimere parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la restante parte di tracciato prevista in progetto;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il

soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo:
- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE Sig.ra C. Mafrica

IL DIRIGENTE DEL SETTORE Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 aprile 2008, n. 200

L.R. n. 11/01 - Proroga procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Progetto di completamento dell'impianto complesso per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti urbani e assimilati di titolarità pubblica, a servizio dell'ATO Fg/4, in località Forcone di Cafiero - Comune di Cerignola (Fg) - Proponente: S.I.A. Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino Fg/4 a r.l.

L'anno 2008 addì 1 del mese di aprile in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

# IL DIRIGENTE

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota datata 02.11.2007 ed acquisita al

prot. n. 322 del 09.01.2008 la S.I.A. Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 a r.l. - C.da Forcone di Cafiero - Cerignola (Fg) rappresentava quanto segue: "La S.I.A. ...ha presentato in data 15.01.2007,...al Commissario delegato per l'emergenza in Puglia, il progetto esecutivo di ampliamento discarica consortile a servizio del Bacino Fg/4 - 5° lotto - , per l'approvazione. Lo stesso progetto è stato trasmesso anche alla Regione Puglia ed alla Provincia di Foggia. Per questo progetto che rappresenta l'ultimo stralcio del progetto di ampliamento dell'impianto complesso di trattamento e smaltimento rifiuti urbani e assimilati di proprietà del Consorzio Bacino FG/4, si dispone di provvedimento V.I.A. con parere favorevole emesso dalla Regione Puglia, Assessorato Ambiente...con Determinazione...n. 526 del 23/12/2004. Pertanto, considerando che la validità del provvedimento ha scadenza fine anno 2007 e visto che il progetto relativo al 5° lotto di discarica è stato trasmesso agli enti competenti lo scorso gennaio per la sua approvazione, si richiede...la proroga del termine di efficacia del provvedimento di VIA per un periodo pari a quello stabilito inizialmente, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della Legge Regionale n, 11/01, in maniera tale da permettere agli enti in indirizzo di portare a termine l'iter procedurale previsto per l'approvazione del progetto di che trattasi...";

- con nota acquisita al prot. n. 5129 del 27.03.2008 la società proponente trasmetteva dichiarazione giurata da parte del redattore dello Studio di Impatto Ambientale il quale, relativamente all'impianto in argomento, dichiarava che "...le analisi, le valutazioni e le conclusioni esposte nel predetto studio conservano ad oggi intatta la loro validità e la loro significatività, non essendo intervenuti mutamenti del contesto ambientale, territoriale e sistemico di riferimento per lo studio...";
- Considerato quanto sopra evidenziato e tenuto conto che il professionista incaricato attesta la conformità dei luoghi interessati dall'impianto in oggetto così come da documentazio-

ne a suo tempo prodotta per la richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale, si ritiene di poter prorogare per il periodo di tre anni l'efficacia del parere di V.I.A. espresso con Determina Dirigenziale n. 526 del 23.12.2004 con il rispetto delle prescrizioni nello stesso provvedimento indicate;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

# DETERMINA

- di prorogare per il periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 4, L.R. N. 11/2001, per tutte le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il parere favorevole di compatibilità ambientale espresso con Determina Dirigenziale n. 526 del 23.12.2004 concernente il progetto di completamento dell'impianto complesso per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti urbani e assimilati di titolarità pubblica, a servizio dell'ATO Fg/4, in località Forcone di Cafiero, nel Comune di Cerignola (Fg), proposto dalla S.I.A. Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 a r.l. – C.da Forcone di Cafiero – Cerignola (Fg), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nella predetta Determina Dirigenziale n. 526/04;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di

- ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE Sig.ra C. Mafrica

IL DIRIGENTE DEL SETTORE Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 aprile 2008, n. 201

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Progetto di variante al parco eolico da realizzarsi nel comune di Nociglia (Le) - Proponente: Eolica Energia S.r.l.

L'anno 2008 addì 1 del mese di aprile in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

#### II DIRIGENTE

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

con nota acquisita al prot. n. 13476 del 05.09.2007 la Eolica Energia S.r.l. – Via Edison, 12 – Calimera (Le) – comunicava che: "...in riferimento alla realizzazione di un impianto eolico in agro del comune di Nociglia...autorizzato con Determina

Dirigenziale del 15 febbraio 2006 nr. 82 dalla Regione Puglia – Assessorato all'Ambiente, ritenendo opportuno lo spostamento di alcune torri...chiede...un riscontro di verifica ai fini ambientali ai sensi della L.R. N. 11/01 della variante...". Con la stessa nota la ditta istante richiedeva al comune interessato di pubblicare all'Albo Pretorio la variante in argomento, nonché di esprimere il parere di competenza;

- con nota prot. n. 15098 del 02.10.2005 il Settore Ecologia richiedeva al proponente integrazioni progettuali;
- con nota datata 08.10.2007 il Responsabile del III° Settore – Assetto e Sviluppo del Territorio - del comune di Nociglia certificava che "...il progetto relativo alla variazione del posizionamento di alcune torri dell'impianto eolico di cui all'oggetto è stato affisso all'albo pretorio del comune in pubblicazione dal giorno 06.09.2007 al giorno 05.10.2007 e che nel suddetto periodo non sono state presentate osservazioni o opposizioni al progetto medesimo...";
- con nota pervenuta il 16.10.2007 la società istante trasmetteva le integrazioni progettuali richieste;
- con nota pervenuta il 22.08.2008 veniva trasmessa copia della deliberazione della G.C. di Nociglia n. 06 del 16.01.08 con la quale, relativamente alla variazione di alcune torri rispetto al progetto iniziale, si deliberava "...di confermare il parere favorevole già espresso dal Consiglio Comunale...con deliberazione n. 04 dell'11.02.2005...";
- espletate le procedure di rito, valutati gli atti tecnico-amministrativi e le integrazioni pervenute si rileva quanto segue:

La società Eolica Energia in data 5 febbraio 2004 ha inoltrato al Comune di Nociglia proposta per la realizzazione di un impianto eolico.

Tale proposta è stata approvata dal Consiglio Comunale con atto dell'11 febbraio 2004.

Con D.G.C. n. 124 del 4 maggio 2005 il Comune di Nociglia ha approvato lo schema di convenzione.

In data 8 agosto 2007 la società ha presentato una variante di progetto per lo spostamento di alcune torri rispetto al progetto iniziale. In data 16 gennaio 2008 la Giunta comunale ha approvato la variante di progetto.

In data 15 febbraio 2006 l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, con determina n. 82, ha espresso parere favorevole per la realizzazione del parco eolico per complessivi 23 MW. Successivamente, in sede di progetto esecutivo, la società ha valutato l'opportunità di dislocare 6 dei 9 aerogeneratori autorizzati.

Con nota del 5 settembre 2007, prot. 13476 la società ha inoltrato alla Regione Puglia la verifica della variante di progetto.

Con nota del 2 ottobre 2007 la Regione Puglia ha richiesto integrazioni, relative alla mancanza di dati digitali.

Con nota del 19 ottobre 2007 la società ha integrato la documentazione depositando il supporto informatico richiesto, anche se ha fornito i dati relativi alla sola variante di progetto, e non, così come richiesto, anche i dati relativi al vecchio progetto.

Le dimensioni della macchina sono inferiori rispetto a quelle precedentemente autorizzate (98 metri di altezza invece dei 100, 82 metri di diametro invece dei 90).

Ad ogni modo, dalla valutazione della documentazione presentata emerge che gli aerogeneratori dislocati sono i nn. 2, 3, 4, 5, 6, 8.

L'aerogeneratore n. 2 è stato ricollocato a ca. mt. 230 in direzione Nord-Ovest.

L'aerogeneratore n 3 è stato ricollocato a ca. mt. 450 in direzione Nord.

L'aerogeneratore n 4 è stato ricollocato a ca. mt. 190 in direzione Est

L'aerogeneratore n 5 è stato ricollocato a ca. mt. 120 in direzione Nord-Est .

L'aerogeneratore n 6 è stato ricollocato a ca. mt. 170 in direzione Sud-Est.

L'aerogeneratore n 8 è stato ricollocato a ca. mt. 220 in direzione Sud.

Gli aerogeneratori in variante, dislocati comunque all'interno del layout originario, rispettano tutte le prescrizioni previste dalle Linee Guida e dai Regolamenti in tema di sicurezza ambientale emanati dalla Regione Puglia e consente di evitare l'abbattimento di molte piante e accorciare il tracciato del cavidotto di collegamento.



- Per quanto evidenziato si esprime parere favorevole alla variante di progetto proposta con la dislocazione degli aerogeneratori nn. 2, 3, 4, 5, 6, 8, georeferenziati nel sistema Gauss-Boaga, fuso Est con le seguenti coordinate (X,Y):
  - n. 2 2.802.282,932 4.434.785,275
  - n. 3 2.802.852,173 4.435.350,536
  - n. 4 2.802.599,579 4.434.072,729
  - n. 5 2.802.970,870 4.434.297,819
  - n. 6 2.802.426,391 4.433.079,862
  - n. 8 2.803.101,510 4.433.356,201

L'esclusione dalla procedura di VIA è subordinata inoltre alle seguenti prescrizioni di carattere generale:

- sia assicurato che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi delle fondazioni venga trasportato in siti idonei ed autorizzati allo stoccaggio di rifiuti inerti;
- siano realizzati interventi di rinaturazione al termine della fase di cantiere;
- sia prevista la colorazione in nero di una delle tre pale dell'aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisio-

ni dei volatili con l'impianto;

- sia garantita la dismissione dell'aerogeneratore e delle altre strutture fuori terra dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita e il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione con un importo non inferiore al limite indicato nelle LG);
- sia assicurato l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- siano recepiti nella convenzione gli impegni previsti dall'allegato 5 delle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" ed in particolare:
- fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento;
- fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore (con il termine aerogeneratore si intende il completo: palo+navicella+pale) finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;
- fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
- impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta).
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n.
  7:
- Vista la deliberazione della Giunta regionale
   n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente

- della Giunta Regionale con nota n 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

#### DETERMINA

- di ritenere il progetto di variante dell'impianto eolico da realizzarsi nel comune di Nociglia (Le), proposto dalla Eolica Energia S.r.l. –Via Edison, 12 Calimera (Le) –, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE Sig.ra C. Mafrica IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA Ing. A. Antonicelli DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 aprile 2008, n. 202

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Progetto per ammodernamento e messa in sicurezza del tronco stradale fra i comuni di San Severo e Lucerà (S.P. n. 109), dal Km 9+300 al Km 19+200 - Proponente: Provincia di Foggia.

L'anno 2008 addì 1 del mese di aprile in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

## II DIRIGENTE

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9590 del 15.06.2007 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza del tronco stradale compreso tra i comuni di San Severo e Lucera (S.P. n. 109), proposto dall'Amministrazione Provinciale di Foggia;
- con nota prot. n. 11296 del 09.07.2007 il Settore Ecologia comunicava alla predetta società di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso i Comuni interessati, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e nel contempo invitava l'Amministrazione Comunale di San Severo e l'Amministrazione Comunale di Lucera a far pervenire la comunicazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, indicando eventuali osservazioni giunte, nonché ad esprimere i pareri di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della predetta L. R.;
- con nota acquisita al prot. n. 1697 del 29.10.07, l'Amministrazione Comunale di San Severo trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, comunicava che non erano pervenute osservazioni ed esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'intervento;
- con nota fax acquisita al prot. n. 2756 del

- 12.02.2008, l'Amministrazione Comunale di Lucera trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, comunicava che non erano pervenute osservazioni ed esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'intervento;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva che:

Il progetto consiste nell'ammodernamento e messa in sicurezza del tronco stradale compreso fra i comuni di San Severo e Lucera (S.P. n. 109), in particolare fra l'innesto con la SS. 16 e la bretella ANAS di raccordo con la SS 17. Tale tratto ha una lunghezza di circa 16 Km.

Tale tronco ha funzioni sia di collegamento per il traffico a lunga distanza (verso e da la SS. 16 e l'A14), sia per quello locale che ha subito un incremento dovuto all'implementazione di numerose attività produttive. Si stimano 2.700 veicoli al giorno nei due sensi di marcia, con una percentuale dei mezzi pesanti pari a circa 8 %.

Attualmente il tracciato ha una sezione stradale di m 7,60: 6 m di carreggiata e 0.8 m per due banchine non transitabili, mentre gli imbocchi sono di m 10,50. Il progetto prevede di adeguare le dimensioni alla sezione C1 del D.M. n. 6792/2001 che corrisponde ad una "strada extraurbana secondaria" con larghezza pari a m 10,50.

Tale adeguamento consentirebbe anche di limitare i numerosi incidenti (10 l'anno con 2 morti l'anno) dovuti alle manovre di sorpasso dei mezzi pesanti o in occasione degli incroci fra i mezzi stessi che viaggiano in direzioni opposte a cui si somma la velocità sostenuta indotta dal percorso rettilineo e pianeggiante.

Il tratto centrale dell'area in progetto ricade in un'area ad altra probabilità di inondazione così come rilevato dal PAI con gravi rischi alla circolazione stradale a seguito di diffusi allagamenti che si verificano sul piano viabile in occasione di intense precipitazioni.

Il progetto prevede in particolare:

 La sopraelevazione del piano viabile variabile da 0.50 a 2.00 m rispetto alla quota stradale attuale

- L'adeguamento della sezione trasversale alla sezione prevista per la tipologia C1 del D.M. n. 6792/2001 che corrisponde ad una "strada extraurbana secondaria" con larghezza pari a m 10,50
- La realizzazione di n. 5 aree di svincolo mediante rotatoria in corrispondenza con gli incroci con le strade provinciali
- La realizzazione di una rete di intercettazione delle acque meteoriche costituita da fossi di guardia rivestiti e non, cunette rivestite, cunette in terra, atta a convogliare le acque negli opportuni recapiti
- La realizzazione di ponti di maggiore sezione rispetto a quelli esistenti al fine di ottimizzazione l'attraversamento dei canali Ferrante, Santa Maria e Pontesano e il torrente Triolo
- La realizzazione di tombini scatolari di sezione maggiore a quella esistente aventi portate adeguate all'estensione dei rispettivi bacini tributari
- L'incremento del numero dei tombini esistenti
- L'adeguamento delle barriere di sicurezza per bordo laterale
- La realizzazione delle opere di sistemazione a verde delle aree di svincolo

La realizzazione delle opere in progetto interferisce con:

- Linee aree elettriche gestite dall'ENEL
- Linee aree telefoniche gestite da TELECOM
- Condotte interrate di acque per l'irrigazione gestite dal Consorzio di Bonifica della Capitanata (a tal proposito sono state date indicazioni nella Conferenza di Servizi)
- Condotte interrate di acque per uso potabile gestite dall'Acquedotto Pugliese (a tal proposito sono state date indicazioni nella Conferenza di Servizi)

Il progetto prevede l'occupazione di aree per circa 30 ettari che ricadono totalmente nella zona tipizzata come "zona agricola" dai vigenti PRG dei due comuni interessati.

Dall'analisi della documentazione fornita si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera con le seguenti prescrizioni:

1. il trasporto dei materiali da e verso il cantiere

- sia operato con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di collegamento, i disagi alla normale circolazione (ore di punta), i tempi di percorrenza, la frequenza dei viaggi, ecc.;
- 2. durante la fase di cantiere siano concordate con le amministrazioni comunali adeguate misure atte alla riduzione dei disagi e degli impatti ambientali dovuti al cambiamento della circolazione del traffico veicolare garantendo in ogni caso le condizioni di sicurezza della stessa;
- si presti particolare cura nella fase di movimentazione del terreno in modo da limitare le dispersioni di polvere e terra all'esterno del cantiere e si preveda una vasca di lavaggio ruote dei mezzi in uscita dal cantiere stesso;
- 4. riguardo alla vegetazione, fatta salva la ripiantumazione degli individui vegetali già esistenti, per il previsto incremento di vegetazione si utilizzino specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea (ad es. per le essenze arboree Quercus ilex, Quercus cerrus, Quercus pubescens, \_ecc., per le specie arbustive Pistacia lentiscus, Phillyrea latifoglia, Myrtus communis, ecc.)
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997
  n. 7:
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

#### DETERMINA

- di ritenere il progetto per lavori di ammodernamento e messa in sicurezza del tronco stradale compreso tra i comuni di San Severo e Lucera (S.P. n. 109), escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- In particolare si segnala la necessità di acquisire il parere dall'Assessorato per l'Assetto del territorio e dall'Autorità di Bacino per la presenza di aree vincolate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento presso la Segreteria della Giunta Regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE Sig. Perrone Vito

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 aprile 2008, n. 203

POR Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 "Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali" -Disciplina dei rapporti tra Regione Puglia ed Enti locali attuatori per l'utilizzo dei fondi P.O.R. Integrazione.

L'anno 2008 addi 3 del mese di aprile in Modugno (BA), presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore Ing. Antonello Antonicelli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 – Geom. Francesco De Finis, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell'8.8.2000 n. C (2000) n. 2349:

VISTA la D.G.R. n°1697 dell'11/12/2000 con la quale è stato approvato il il CdP al POR e approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con modifica in sede di Comitato di Sorveglianza del 02/12/2004;

VISTA la legge regionale 25 settembre 2000, n°13 "Procedure per l'attivazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2000 – 2006" e s.m. ed int.;

VISTO che con DGR n°1589 del 15/11/2005 è stato approvato lo schema del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e gli Enti Beneficiari degli interventi ammessi a finanziamento;

VISTI i contenuti dello schema del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e gli Enti Beneficiari degli interventi ammessi a finanziamento, fra i quali, si è omesso per mero errore, l'articolo contenente le disposizioni contenenti l'utilizzo degli imprevisti per una percentuale non superiore al 7% dell'importo aggiudicato che così viene enunciato:

"le economie realizzate sulla base d'asta a seguito della gara d'appalto possono essere accantonate dal soggetto attuatore per una percentuale non superiore al 7% dell'importo aggiudicato e vengono così riportate in posta specifica del quadro economico rimodulato. Esse sono utilizzate per le finalità e con i criteri previsti dalla L.11/02/1994 n. 109 e succ. modifiche e integrazioni con particolare riferimento alle seguenti utilizzazioni:

- a) varianti in corso d'opera nei casi e con i limiti previsti dall'art. 25 della legge sopra menzionata;
- b) per la realizzazione di opere complementari, finalizzate a rendere l'opera prevista più funzionale e meglio fruibile;
- c) per fronteggiare eventuali oneri sopravvenuti, non prevedibili all'atto dell'approvazione del progetto.

In caso di superamento dei limiti di cui sopra, tutte le spese eccedenti sono a carico del soggetto attuatore".

# VERIFICATO che:

Il presente provvedimento non comporta Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/01

# IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

# **DETERMINA**

- 1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- lo schema del disciplinare approvato con DGR n°1589 del 15/11/2005 è vigente e regola i rapporti fra Regione Puglia e gli Enti Beneficiari degli interventi ammessi a finanziamento;

- 3. di integrare lo schema del disciplinare approvato con DGR n. 1589 del 15/11/2005,e tutti quelli antecedentemente sottoscritti alla data del 15/11/2005, con l'articolo contenente le disposizioni per l'utilizzo degli imprevisti così di seguito riportato:
  - "le economie realizzate sulla base d'asta a seguito della gara d'appalto possono essere accantonate dal soggetto attuatore per una percentuale non superiore al 7% dell'importo aggiudicato e vengono così riportate in posta specifica del quadro economico rimodulato. Esse sono utilizzate per le finalità e con i criteri previsti dalla L.11/02/1994 n. 109 e succ. modifiche e integrazioni con particolare riferimento alle seguenti utilizzazioni:
  - d) varianti in corso d'opera nei casi e con i limiti previsti dall'art. 25 della legge sopra menzionata;
  - e) per la realizzazione di opere complementari, finalizzate a rendere l'opera prevista più funzionale e meglio fruibile;
  - f) per fronteggiare eventuali oneri sopravvenuti, non prevedibili all'atto dell'approvazione del progetto.
    - In caso di superamento dei limiti di cui sopra, tutte le spese eccedenti sono a carico del soggetto attuatore".
- 4. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- Il presente provvedimento è notificato all'Area delle Politiche Comunitarie e alla Segreteria della Presidenza della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA Ing. Antonicelli


DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 9 aprile 2008, n. 206


L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel comune di Rocchetta Sant'Antonio (Fg), località S. Lorenzo - Cantoniera - Proponente: Edison Energie Speciali s.p.a.

L'anno 2008 addì 9 del mese di aprile in Bari-Modugno, presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente del Settore Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9058 del giorno 01.08.2006 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/01, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto eolico nel comune di Rocchetta S. Antonio (Fg), alla località S. Lorenzo Cantoniera, dalla Edison Energie Speciali SpA, avente sede legale in Milano alla Via Foro Buonaparte n. 31;
- con nota prot. n. 10426 del giorno 08.09.2006 il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere la documentazione relativa al progetto in argomento all'Amministrazione comunale interessata per l'affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico. Nel contempo invitava l'Amministrazione comu-

- nale di Rocchetta S. Antonio a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione per 30 giorni al predetto albo, indicando eventuali osservazioni giunte, nonché a far conoscere il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. 11343 del 03.10.2006 il proponente, riscontrando la nota prot. 10426, trasmetteva la documentazione integrativa ivi richiesta, comunicando la medesima trasmissione anche al Comune interessato;
- con nota prot. 831 del 21.01.2008 l'Ufficio V.I.A. sollecitava il proponente e contestualmente il Comune interessato a trasmettere l'attestazione delle pubblicazioni all'Albo Pretorio Comunale e il parere di competenza comunale, sottolineando la propedeuticità di tali adempimenti in relazione al parere finale di competenza del Settore Ecologia;
- con nota acquisita al prot. 3230 del 15.02.2008 il Comune di Rocchetta S. Antonio trasmetteva con nota prot. 801 del 30.01.2008 il parere di competenza ai sensi dell' art. 16 comma 5° L.R. 11/2001, nonché attestazione delle pubblicazioni nei tempi di legge (dal giorno 05.10.2007 al 03.11.2007);
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:





==> Località: nel territorio del Comune di Rocchetta S.Antonio (FG), località San Lorenzo Cantoniera

==> Superficie: 20 ha ==> N. aerogeneratori: 4

==> Diametro aerogeneratori: m 82==> Potenza complessiva: 10 MW

Il presente progetto che prevede l'installazione di n. 4 aerogeneratori tripala di grande taglia (2 + MW), e, insieme ad altro progetto presentato dalla stessa società con separata istanza, proponente l'installazione di altri 5 aerogeneratori dello stesso tipo (per un totale complessivo di n. 9 turbine), sostituirà i 15 aerogeneratori monopala da 350 kw della Riva Calzoni, realizzati ed installati negli anni '90.

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita:

## Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare, con una distanza minima tra gli aerogeneratori pari a 3 volte il diametro. Le vernici saranno di tipo non riflettente di colore grigio perla o bianco sporco.

# Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Gli aerogeneratori ricadono quasi tutti in aree agricole ad eccezione di quello n. 1 che è localizzato in un'area caratterizzata da vegetazione arborea e arbustiva di origine spontanea, definita bosco dal PUTT/P della Regione Puglia. Non si rilevano impatti significativi nei riguardi di specie avifaunistiche sensibili. Non si rilevano interferenze con corridoi ecologici

#### Rumori e vibrazioni

Dalla relazione si evince che a seguito di uno studio di previsione dell'alterazione del campo sonoro il livello di rumore prodotto dalle torri rientra nei limiti normativi vigenti.

#### Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori

saranno posizionati all'interno delle torri. Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. "I valori risultano non significativi".

# Dati di progetto e sicurezza

Nella documentazione è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, che è risultata pari a 252 m. Entro tale distanza non sono presenti aree abitate.

#### Norme tecniche relative alle strade

L'accesso al sito avverrà attraverso l'adeguamento della viabilità esistente, senza la realizzazione di nuove strade. Per il rivestimento sarà utilizzata un pavimentazione permeabile (tipo macadam). Sono previste opere di regimazione delle acque meteoriche e inerbimenti. La larghezza della carreggiata sarà di 4 m..

## Norme sulle linee elettriche

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica pubblica saranno interrati alla profondità minima di 1,10 m lungo le strade carrabili e 1,50 m nelle aree coltivate. I tracciati dei cavi interreati seguiranno prevalentemente i percorsi della viabilità.

Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre. L'energia elettrica trasformata in MT verrà convogliata alla cabina di allaccio MT/AT adiacente all'esistente sottostazione della centrale Turbogas di Candela dell'EDISON. La lunghezza del cavidotto di collegamento è di circa 10 km.

#### **Pertinenze**

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 900 m2, in fase definitiva. E' previsto l'inerbimento e la realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche. La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo per 1 m..

# Le fasi di cantiere

Durante le fasi di realizzazione dell'impianto sono previste opere di regimazione delle acque superficiali e al termine dei lavori è previsto il ripristino di tutte le aree soggette a movimento terra con inerbimenti.

## Dismissioni e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto è prevista la dismissione dell'impianto.

## Misure di compensazione

Sono previste azioni di ripristino ambientale, quali, ripristino con terreno agrario dell'aree per lo stoccaggio delle pale e turbine, per lo stoccaggio della gru e per il montaggio degli aerogeneratori.

# Atteso che, a pro:

• il sito del progetto non interessa: aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, e relativo buffer di 300 m; aree di importanza avifaunistica (Importa Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International); area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico; aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m; grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche, con relativa area buffer di almeno 100 m, desunte dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca; aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza; Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P; Zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio

- 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, DLgs 112 31/03/9); aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ex L 1497/39);
- l'indice di ventosità del sito è tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all'anno alla potenza nominale dell'aerogeneratore;
- la distanza minima tra gli aerogeneratori è pari a 3 volte il diametro;
- nei riguardi della flora, fauna ed ecosistemi non si rilevano impatti significativi e interferenze con corridoi ecologici, ad eccezione dell'aereogeneratore n.1, localizzato in una area caratterizzata dalla presenza di vegetazione arborea e arbustiva di origine spontanea, classificata bosco dal PUTT/P della Regione Puglia;
- entro la distanza pari alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale (art.10, c.1, l.g del Reg.Reg. 16/06) non sono presenti aree abitate;

## Per contro:

- a. l'aerogeneratore n. 4 dista circa 200 m dalla S.S. 303;
- b. l'aereogeneratore n.1 risulta localizzato in una area caratterizzata dalla presenza di vegetazione arborea e arbustiva di origine spontanea, classificata bosco dal PUTT/P della Regione Puglia;
- c. tutti gli aerogeneratori e i cavidotti ricadono in area sottoposta a vincolo idrogeologico (ex R.D. 3267/1923 e succ. modifiche ed integrazioni);
- d. per tutti gli aerogeneratori, il cavidotto interno all'impianto e quello di collegamento alla Rete Elettrica Nazionale ricadono in aree PG1 e PG2 del PAI;

Per tutto quanto sopra esplicitato si ritiene di respingere, tra le installazioni proposte, quelle che determinano una sensibile criticità ambientale e cioè le torri contraddistinte dai nn. 1 e 4 per i motivi esplicitati alle lettere a) e b), e di esprimere, ferma restando la necessità di concordare con l'Autorità competente la realizzazione della

viabilità di progetto, parere favorevole alla restante parte dell'opera e quindi all'installazione degli aerogeneratori sotto indicati:

Coordinate aerogeneratori autorizzati (Gauss – Boaga fuso Est):

N. 2. 2559670; 4548715 N. 3. 2559773; 4548502

Tale parere favorevole alla realizzazione dell'opera è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- acquisire il parere favorevole dell'AdB Puglia, relativamente alla localizzazione degli aereogeneratori e dei cavidotti in aree PG1 e PG2 del PAI;
- acquisire il parere favorevole della competente Autorità nei riguardi del vincolo idrogeologico;
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di macadam;
- prevedere, come dichiarato nel progetto, che il cavidotto di collegamento tra l'aerogeneratore e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta sia interrato e corra lungo la rete viaria;
- prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale dell' aerogeneratore, così come proposto dal proponente. riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, mediante l'utilizzo di specie autoctone. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale;

- assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- che, attesa la specifica competenza dell'Ente Gestore della Rete Elettrica in merito alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, in sede di conferenza di servizi, per l'acquisizione dell'autorizzazione unica, venga acquisito il parere del predetto Ente relativamente all'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna.

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste, è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a valutazione dell'impatto ambientale delle opere in progetto ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n.
  7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Dirigente del Settore Ecologia, preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto

#### DETERMINA

- di ritenere il progetto relativo ad un impianto eolico nel Comune di Rocchetta S. Antonio (Fg) alla località San Lorenzo Cantoniera, proposto dalla Edison Energie Speciali SpA, con sede legale in Milano alla Via Foro Buonaparte n. 31, così come rimodulato, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo:
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE Sig.ra C. Mafrica

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 9 aprile 2008, n. 207


L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel comune di Rocchetta Sant'Antonio (Fg), località Serra Mezzana - Proponente: Edison Energie Speciali s.p.a.


L'anno 2008 addì 9 del mese di aprile in Bari-Modugno, presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente del Settore Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli ha adottato il seguente provvedimento:


- con nota acquisita al prot. n. 9057 del 01.08.2006 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/01, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto eolico nel comune di Rocchetta S. Antonio (Fg), alla località Serra Mezzana, dalla Edison Energie Speciali SpA, avente sede legale in Milano alla Via Foro Buonaparte n. 31;
- con nota prot. n. 10425 del giorno 08.09.2006 il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere la documentazione relativa al progetto argomento in all'Amministrazione comunale interessata per l'affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico. Nel contempo invitava l' amministrazione comunale di Rocchetta S. Antonio a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione per 30 giorni al predetto albo, indicando eventuali osservazioni giunte, nonché a far conoscere il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. 11345 del 03.10.2006 il proponente, riscontrando la nota prot. 10425, trasmetteva la documentazione integrativa ivi richiesta, comunicando la medesima trasmissione anche al Comune interessato;
- con nota acquisita al prot. 18541 del 12.12.2007 la Windstrom Energia Eolica Srl trasmetteva all'Ufficio V.I.A., ai sensi della L.R. 11/2001, osservazioni in merito al progetto presentato da Edison Energie Speciali

- SpA, evidenziando criticità dello stesso in relazione a quanto previsto e disciplinato dai Regolamenti Regionali n. 9/2006 e n. 16/2006, particolarmente in relazione alla modifica e al superamento del parametro di controllo;
- con nota prot. 18863 del 19.12.2007 questo Ufficio trasmetteva per competenza alla Edison SpA e per conoscenza al Comune di Rocchetta S. Antonio e alla stessa Windstrom Energia Eolica Srl copia delle predette osservazioni, in riscontro alle quali non pervenivano controdeduzioni;
- con nota prot. 831 del 21.01.2008 l'Ufficio
   V.I.A. sollecitava il proponente e contestualmente il Comune interessato a trasmettere
   l'attestazione delle pubblicazioni all'Albo

- Pretorio Comunale e il parere di competenza comunale, sottolineando la propedeuticità di tali adempimenti in relazione al parere finale di competenza del Settore Ecologia;
- con nota acquisita al prot. 3230 del 15.02.2008 il Comune di Rocchetta S. Antonio trasmetteva con nota prot. 801 del 30.01.2008 il parere di competenza ai sensi dell' art. 16 comma 5° L.R. 11/2001, nonché attestazione delle pubblicazioni nei tempi di legge (dal giorno 05.10.2007 al 03.11.2007) ed informava che erano pervenute le osservazioni dalla Windstrom Srl in data 16.11.2007;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:







==> Località: nel territorio del Comune di Rocchetta S.Antonio (FG), località Serra Mezzana

==> Superficie: 20 ha ==> N. aerogeneratori: 5

==> Diametro aerogeneratori: m 82==> Potenza complessiva: 12,5 MW

Il presente progetto che prevede l'installazione di n. 5 aerogeneratori tripala di grande taglia (2 + MW), e, insieme ad altro progetto presentato dalla stessa società con separata istanza, proponente l'installazione di altri 4 aerogeneratori dello stesso tipo (per un totale complessivo di n. 9 turbine), sostituirà i 15 aerogeneratori monopala da 350 kw della Riva Calzoni, realizzati ed installati negli anni '90.

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita:

## Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare, con una distanza minima tra gli aerogeneratori pari a 3 volte il diametro. Le vernici saranno di tipo non riflettente di colore grigio perla o bianco sporco.

# Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Gli aerogeneratori ricadono tutti in aree agricole. Non si rilevano impatti significativi nei riguardi di specie avifaunistiche sensibili. Non si rilevano interferenze con corridoi ecologici.

### Rumori e vibrazioni

Dalla relazione si evince che a seguito di uno studio di previsione dell'alterazione del campo sonoro il livello di rumore prodotto dalle torri rientra nei limiti normativi vigenti.

# Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri. Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. "I valori risultano non significativi".

## Dati di progetto e sicurezza

Nella documentazione è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, che è risultata pari a 252 m. Entro tale distanza non sono presenti aree abitate.

#### Norme tecniche relative alle strade

L'accesso al sito avverrà attraverso l'adeguamento della viabilità esistente, senza la realizzazione di nuove strade. Per il rivestimento sarà utilizzata un pavimentazione permeabile (tipo macadam). Sono previste opere di regimazione delle acque meteoriche e inerbimenti. La larghezza della carreggiata sarà di 4 m..

#### Norme sulle linee elettriche

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica pubblica saranno interrati alla profondità minima di 1,10 m lungo le strade carrabili e 1,50 m nelle aree coltivate. I tracciati dei cavi interreati seguiranno prevalentemente i percorsi della viabilità.

Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre. L'energia elettrica trasformata in MT verrà convogliata alla cabina di allaccio MT/AT adiacente all'esistente sottostazione della centrale Turbogas di Candela dell'EDISON. La lunghezza del cavidotto di collegamento è di circa 10 km.

#### **Pertinenze**

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 900 m2, in fase definitiva. E' previsto l'inerbimento e la realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche. La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo per 1 m..

#### Le fasi di cantiere

Durante le fasi di realizzazione dell'impianto sono previste opere di regimazione delle acque superficiali e al termine dei lavori è previsto il ripristino di tutte le aree soggette a movimento terra con inerbimenti.

## Dismissioni e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto è prevista la dismissione dell'impianto.

# Misure di compensazione

Sono previste azioni di ripristino ambientale, quali, ripristino con terreno agrario dell'aree per lo stoccaggio delle pale e turbine, per lo stoccaggio della gru e per il montaggio degli aerogeneratori.

# Atteso che, a pro:

• il sito del progetto non interessa: aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, e relativo buffer di 300 m; aree di importanza avifaunistica (Importa Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International); area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico, nè aree PG2; aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m; grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche, con relativa area buffer di almeno 100 m, desunte dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca; aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza; Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P; Zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer 100 zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n.

- 137, aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, DLgs 112 31/03/98); aree sottoposte a vincolo Idrogeologico (ex R.D. 3267/1923 e successive modifiche e integrazioni); aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ex L 1497/39);
- l'indice di ventosità del sito è tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all'anno alla potenza nominale dell'aerogeneratore;
- la distanza minima tra gli aerogeneratori è pari a 3 volte il diametro;
- nei riguardi della flora, fauna ed ecosistemi non si rilevano impatti significativi e interferenze con corridoi ecologici;
- entro la distanza pari alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale (art.10, c.1, l.g del Reg.Reg. 16/06) non sono presenti aree abitate;
- per tutti gli aerogeneratori, il cavidotto interno all'impianto e quello di collegamento alla Rete Elettrica Nazionale ricadono in aree PG1 e PG2 del PAI.

### Per contro

- a. l'aerogeneratore n. 5 dista circa 120 m dalla S.S. 303;
- b. il Regolamento Regionale 4 ottobre 2006 non stabilisce la distanza tra due distinti parchi eolici e che, pertanto, le distanze minime da rispettare tra gli aerogeneratori sono quelle indicate dall'art. 10 comma 1 lettera b del suddetto Regolamento, relative a file parallele (5-7 volte il diametro);
- c. gli aerogeneratori n. 7, 8 e 9 distano meno di 5 volte il diametro del rotore (art.1, let.b del Reg.R. 16/06) da quelli n. 4, 7 e 8 della società Windstrom Energia Eolica Srl (Progetto autorizzato dal Settore Ecologia della Regione Puglia, con Determina Dirigenziale del 23 febbraio 2006, n. 107);
- d. per mitigare l'impatto visivo e paesaggistico cumulativo si ritiene di non autorizzare gli aerogeneratori n. 7, 8 e 9, distanti 307, 147 e 283 m rispettivamente dagli aerogeneratori n. 4, 7 e 8 della Windstrom Energia Eolica Srl;
- e. l'aerogeneratore n. 6 dista circa 60 m dal Comune di Lacedonia (AV);
- f. secondo il Reg. Reg. Puglia n. 16/2006 (art.14

c.5), è necessaria la convenzione con il Comune il cui confine amministrativo disti meno di 500 m dall'aerogeneratore più vicino; g. secondo la normativa della Regione Campania (c.1 lett. g) dell'Allegato I delle Linee Guida per lo svolgimento del procedimento unico relativo all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile), fatti salvi diversi accordi sottoscritti ed approvati dai proponenti e dagli Enti Locali coinvolti, sono dichiarate non idonee alla installazione di impianti da fonti rinnovabili le fascie di rispetto di due

volte l'altezza complessiva di un aerogenera-

tore dal perimetro di confine dei territori dei

Comuni limitrofi, benché di Regioni confi-

nanti.

Per tutto quanto sopra esplicitato si ritiene di respingere, tra le installazioni proposte, quelle che determinano una sensibile criticità ambientale e cioè le torri nn. 5, 7, 8, 9, per i motivi esplicitati alle lettere a), b), c), d) e di esprimere, ferma restando la necessità di concordare con l'Autorità competente la realizzazione della viabilità di progetto, parere favorevole alla restante parte dell'opera e quindi all'installazione dell' aerogeneratore sotto indicato:

Coordinate aerogeneratore autorizzato (Gauss – Boaga fuso Est):

N. 6. 2560110; 4547628

Tale parere favorevole alla realizzazione dell'opera è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- acquisire il parere favorevole dell'AdB Puglia;
- acquisire il parere favorevole del Comune di Lacedonia (AV);
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate

- mediante l'utilizzo di macadam;
- prevedere, come dichiarato nel progetto, che il cavidotto di collegamento tra l'aerogeneratore e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta sia interrato e corra lungo la rete viaria;
- prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale dell' aerogeneratore, così come proposto dal proponente. riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, mediante l'utilizzo di specie autoctone. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale;
- assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- che, attesa la specifica competenza dell'Ente Gestore della Rete Elettrica in merito alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, in sede di conferenza di servizi, per l'acquisizione dell'autorizzazione unica, venga acquisito il parere del predetto Ente relativamente all'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna.

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni

altro parere e/o autorizzazione per norma previste, è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a valutazione dell'impatto ambientale delle opere in progetto ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n.
   7:
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Dirigente del Settore Ecologia, preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto

#### DETERMINA

- di ritenere il progetto relativo ad un impianto eolico nel Comune di Rocchetta S. Antonio (Fg) alla località Serra Mezzana, proposto dalla Edison Energie Speciali SpA, con sede legale in Milano alla Via Foro Buonaparte n. 31, così come rimodulato, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE Sig.ra C. Mafrica

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA Ing. Antonicelli





# **DELLA REGIONE PUGLIA**

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: http://www.regione.puglia.it

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile Dott. Antonio Dell'Era